Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0335(COD)

14.4.2026

EMENDAMENTI
1706 - 2105

Progetto di relazione
Elena Donazzan
(PE784.432v01-00)

Sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0335 – 2025/0335(COD))

Emendamento 1706
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla*** registrazione***, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'URSO gli operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano*** il rispetto delle prescrizioni ***del titolo IV, come stabilito all'articolo 16 o*** all'articolo 15.	1. ***Per ottenere la*** registrazione ***nell'URSA, un operatore spaziale di un paese terzo presenta una domanda di registrazione alla Commissione.***
	La domanda deve contenere tutti gli elementi di prova necessari per dimostrare il rispetto delle prescrizioni ***di cui*** all'articolo 15.
	La Commissione trasmette la domanda all'Agenzia ai fini di una valutazione tecnica.

Or. en

Emendamento 1707
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla*** registrazione***, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra*** nell'URSO ***gli operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano*** il rispetto delle prescrizioni ***del titolo IV,***	1. ***Per ottenere la*** registrazione nell'URSO***, un operatore spaziale di un paese terzo presenta una domanda di registrazione alla Commissione. La domanda deve contenere tutti gli elementi di prova necessari per dimostrare*** il

come stabilito all'articolo 16 o all'articolo 15.	rispetto delle prescrizioni ***di cui agli articoli*** 15 ***e 16. La Commissione trasmette la domanda all'Agenzia ai fini di una valutazione tecnica***.

Or. en

Emendamento 1708
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla registrazione, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'***URSO gli*** operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, come stabilito all'articolo 16 o all'articolo 15.	1. Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla registrazione, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'***URSA le attività spaziali condotte dagli*** operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, come stabilito all'articolo 16 o all'articolo 15.

Or. en

Emendamento 1709
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla registrazione, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'URSO gli operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano il rispetto delle prescrizioni del titolo IV***, come stabilito all'articolo 16 o all'articolo 15***.	1. Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla registrazione, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'URSO gli operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano il rispetto delle prescrizioni del titolo IV.

Or. fr

Emendamento 1710
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla registrazione, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'URSO gli operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano il rispetto delle prescrizioni del titolo IV***, come stabilito all'articolo 16 o all'articolo 15***.	1. Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla registrazione, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'URSO gli operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano il rispetto delle prescrizioni del titolo IV.

Or. en

Emendamento 1711
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Sulla base di una decisione della Commissione di acconsentire alla registrazione, a norma del paragrafo 5, l'Agenzia registra nell'URSO gli operatori spaziali di paesi terzi che dimostrano*** il rispetto delle prescrizioni ***del titolo IV, come stabilito all'articolo 16 o*** all'articolo 15.	1. ***Un operatore di un paese terzi che richiede l'accesso al mercato interno deve presentare all'Agenzia una domanda di registrazione nell'URSA. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per dimostrare*** il rispetto delle prescrizioni ***di cui*** all'articolo 15.

Or. en

Motivazione

Gli operatori di paesi terzi che richiedono l'accesso al mercato dell'UE chiedono direttamente all'Agenzia la registrazione nell'URSA. La procedura semplificata rispecchia il processo di autorizzazione dell'EUSA: l'Agenzia riceve la domanda, la trasmette all'organismo tecnico qualificato e adotta direttamente la decisione di registrazione.

Emendamento 1712
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'Agenzia trasmette la domanda all'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali designato ai sensi dell'articolo 8 ai fini di una valutazione tecnica. Tale organismo tecnico qualificato emana un parere tecnico destinato all'Agenzia entro i termini fissati all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia trasmette la domanda dell'operatore del paese terzo all'organismo tecnico qualificato (ESA) ai fini di una valutazione tecnica. Ciò è coerente con la procedura dell'EUSA: il medesimo organismo di valutazione tecnica applica le stesse norme agli operatori dell'Unione e agli operatori di paesi terzi, garantendo parità di trattamento e coerenza tecnica.

Emendamento 1713
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'Agenzia valuta la domanda tenendo debitamente conto del parere tecnico di cui al paragrafo 1 bis e concede all'operatore spaziale del paese terzo la possibilità di presentare osservazioni, spiegazioni ed elementi di prova supplementari.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia valuta la domanda tenendo conto del parere tecnico dell'ESA e concede al richiedente la possibilità di presentare osservazioni prima di una decisione negativa. La tutela del giusto processo è coerente con la normale prassi del diritto amministrativo dell'UE.

Emendamento 1714
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. L'articolo 7, paragrafi da 3 a 6, si applica di conseguenza. Qualora concluda, sulla base del parere tecnico di cui al paragrafo 2, che l'operatore spaziale di un paese terzo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15, l'Agenzia adotta una decisione di registrazione e registra le pertinenti attività spaziali nell'URSA.

Or. en

Motivazione

Riferimenti incrociati ai calendari dell'EUSA: lo stesso termine complessivo di tre mesi si applica alle registrazioni di paesi terzi e alle autorizzazioni dell'Unione. La parità di trattamento è garantita anche nella procedura, non solo nella sostanza.

Emendamento 1715
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia stata ottenuta una deroga a norma dell'articolo 19, gli operatori di lancio di paesi terzi sono registrati nell'URSO sulla base di una decisione della Commissione, senza che siano rispettate una o più delle condizioni	***soppresso***

di cui all'articolo 15.

Qualora uno Stato membro abbia chiesto una deroga per consentire a un operatore spaziale dell'Unione di effettuare lanci con un operatore spaziale di un paese terzo, quest'ultimo fornisce all'Agenzia prova di tale richiesta.

Or. fr

Emendamento 1716
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia stata ottenuta una deroga a norma dell'articolo 19, gli operatori di lancio di paesi terzi sono registrati nell'URSO sulla base di una decisione della Commissione, senza che siano rispettate una o più delle condizioni di cui all'articolo 15.	***soppresso***
Qualora uno Stato membro abbia chiesto una deroga per consentire a un operatore spaziale dell'Unione di effettuare lanci con un operatore spaziale di un paese terzo, quest'ultimo fornisce all'Agenzia prova di tale richiesta.	

Or. en

Emendamento 1717
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia stata ottenuta una deroga a norma dell'articolo 19, gli operatori di lancio di paesi terzi sono registrati nell'URSO sulla base di una decisione della Commissione, senza che siano rispettate una o più delle condizioni di cui all'articolo 15.	***soppresso***
Qualora uno Stato membro abbia chiesto una deroga per consentire a un operatore spaziale dell'Unione di effettuare lanci con un operatore spaziale di un paese terzo, quest'ultimo fornisce all'Agenzia prova di tale richiesta.	

Or. en

Emendamento 1718
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia stata ottenuta una deroga a norma dell'articolo 19, gli operatori di lancio di paesi terzi sono registrati nell'URSO sulla base di una decisione della Commissione, senza che siano rispettate una o più delle condizioni di cui all'articolo 15.	***soppresso***
Qualora uno Stato membro abbia chiesto una deroga per consentire a un operatore spaziale dell'Unione di effettuare lanci con un operatore spaziale di un paese terzo, quest'ultimo fornisce all'Agenzia prova di tale richiesta.	

Or. en

Emendamento 1719
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora sia stata ottenuta una deroga a norma dell'articolo 19, gli operatori di lancio di paesi terzi sono registrati nell'URSO sulla base di una decisione della Commissione, senza che siano rispettate una o più delle condizioni di cui all'articolo 15.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: la procedura di registrazione basata su deroghe della Commissione per i vettori di lancio di paesi terzi è sostituita dalla procedura standard di registrazione nell'URSA guidata dall'Agenzia.

Emendamento 1720
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora sia stata ottenuta una deroga a norma dell'articolo 19, gli operatori di lancio di paesi terzi sono registrati nell'URSO sulla base di una decisione della Commissione, senza che siano rispettate una o più delle condizioni di cui all'articolo ***15***.	Qualora sia stata ottenuta una deroga a norma dell'articolo 19, gli operatori di lancio di paesi terzi sono registrati nell'URSO sulla base di una decisione della Commissione, senza che siano rispettate una o più delle condizioni di cui all'articolo ***14***.

Or. en

Emendamento 1721
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro abbia chiesto una deroga per consentire a un operatore spaziale dell'Unione di effettuare lanci con un operatore spaziale di un paese terzo, quest'ultimo fornisce all'Agenzia prova di tale richiesta.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: il meccanismo di deroga attivato dagli Stati membri per consentire agli operatori dell'Unione di avviare un'attività con fornitori di paesi terzi è sostituito dalla registrazione semplificata nell'URSA degli operatori di paesi terzi.

Emendamento 1722
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro abbia chiesto una deroga per consentire a un operatore spaziale dell'Unione di effettuare lanci con un operatore spaziale ***di un paese terzo***, quest'ultimo fornisce all'Agenzia prova di tale richiesta.	Qualora uno Stato membro abbia chiesto una deroga per consentire a un operatore spaziale dell'Unione di effettuare lanci con un operatore spaziale ***dell'Unione***, l'operatore spaziale dell'Unione fornisce all'Agenzia prova di tale richiesta.

Or. en

Emendamento 1723
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ottenere la registrazione nell'URSO, a norma del paragrafo 1, l'operatore spaziale di un paese terzo presenta una domanda all'Agenzia. La domanda deve contenere tutti gli elementi di prova necessari per dimostrare la conformità di cui al paragrafo 1.	***soppresso***
L'Agenzia conserva tutti gli elementi di prova forniti dai richiedenti nel corso della procedura di registrazione.	

Or. en

Emendamento 1724
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ottenere la registrazione nell'URSO, a norma del paragrafo 1, l'operatore spaziale di un paese terzo presenta una domanda all'Agenzia. La domanda deve contenere tutti gli elementi di prova necessari per dimostrare la conformità di cui al paragrafo 1.	***soppresso***
L'Agenzia conserva tutti gli elementi di prova forniti dai richiedenti nel corso della procedura di registrazione.	

Or. en

Emendamento 1725
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ottenere la registrazione ***nell'URSO***, ***a norma del paragrafo 1, l'operatore spaziale di un paese terzo presenta una domanda all'***Agenzia***. La domanda deve contenere tutti gli elementi di prova necessari per dimostrare la conformità*** di cui ***al paragrafo 1***.	***Al momento della*** registrazione, ***l'***Agenzia ***rilascia il certificato elettronico*** di cui ***all'articolo 25, paragrafo 5***. ***L'articolo 22 si applica alla sospensione e alla revoca delle decisioni di registrazione adottate a norma del presente articolo.***

Or. en

Motivazione

Al momento della registrazione, l'Agenzia rilascia automaticamente il certificato elettronico. Ciò avviene in una sola fase: la registrazione e il rilascio dei certificati sono integrati, in linea con il processo successivo all'autorizzazione per gli operatori dell'Unione.

Emendamento 1726
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ottenere la registrazione nell'***URSO***, a norma del paragrafo 1, l'operatore spaziale di un paese terzo presenta una domanda all'Agenzia. La domanda deve contenere tutti gli elementi di prova necessari per dimostrare la conformità di cui al paragrafo 1.	Per ottenere la registrazione nell'***URSA***, a norma del paragrafo 1, l'operatore spaziale di un paese terzo presenta una domanda all'Agenzia. La domanda deve contenere tutti gli elementi di prova necessari per dimostrare la conformità di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1727
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'Agenzia conserva tutti gli elementi di prova forniti dai richiedenti nel corso della procedura di registrazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: l'obbligo separato di conservazione delle prove è incluso nella gestione generale dei fascicoli dell'Agenzia nell'ambito dell'URSA.

Emendamento 1728
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia conserva tutti gli elementi di prova forniti dai richiedenti nel corso della procedura di registrazione.	L'Agenzia conserva ***in sicurezza*** tutti gli elementi di prova forniti dai richiedenti nel corso della procedura di registrazione.

Or. en

Emendamento 1729
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'Agenzia valuta la domanda di registrazione e notifica all'operatore spaziale del paese terzo l'esito della sua valutazione preliminare. L'Agenzia consente all'operatore spaziale del paese terzo di presentare una dichiarazione motivata e di fornire ulteriori spiegazioni o elementi di prova.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La fase di valutazione e di notifica preliminari è assorbita nel controllo di completezza semplificato della durata di 15 giorni di cui al paragrafo 1 quater riveduto (con riferimento incrociato all'articolo 7, paragrafo 3).

Emendamento 1730
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'Agenzia valuta la domanda di*** registrazione ***e notifica all'operatore spaziale del paese terzo l'esito della sua valutazione preliminare. L'Agenzia consente all'operatore spaziale*** del paese terzo ***di presentare una dichiarazione motivata e di fornire ulteriori spiegazioni o elementi di prova***.	4. ***La procedura di cui agli articoli 11, 12 e 13 per valutare e adottare una decisione in merito alla*** registrazione ***si applica di conseguenza per i fornitori di servizi spaziali*** del paese terzo.

Or. en

Emendamento 1731
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 3, primo comma, l'Agenzia presenta alla Commissione una proposta di decisione per l'approvazione o il respingimento della registrazione nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1732

Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 3, primo comma, l'Agenzia presenta alla Commissione una proposta di decisione per l'approvazione o il respingimento della registrazione nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: l'Agenzia non sottopone più una decisione alla Commissione. L'Agenzia adotta direttamente la decisione di registrazione.

Emendamento 1733
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo ***3, primo comma***, l'Agenzia ***presenta*** alla Commissione ***una proposta di decisione per l'approvazione o il respingimento della*** registrazione ***nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo***.	5. Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo ***1***, l'Agenzia ***fornisce*** alla Commissione ***un parere motivato sulla*** registrazione.

Or. en

Emendamento 1734

Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 3, primo comma, l'Agenzia presenta alla Commissione una proposta di decisione per l'approvazione o il respingimento della registrazione nell'***URSO dell'***operatore spaziale di un paese terzo.	5. Entro 5 mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 3, primo comma, l'Agenzia presenta alla Commissione una proposta di decisione per l'approvazione o il respingimento della registrazione nell'***URSA delle attività spaziali pertinenti svolte dall'***operatore spaziale di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 1735
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro ***5*** mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo ***3, primo comma***, l'Agenzia ***presenta alla Commissione una proposta di decisione*** per l'approvazione o il respingimento della registrazione nell'***URSO*** dell'operatore spaziale di un paese terzo.	5. Entro ***3*** mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo ***1***, l'Agenzia ***fornisce un parere motivato*** per l'approvazione o il respingimento della registrazione nell'***URSA*** dell'operatore spaziale di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 1736
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione adotta una decisione sulla base della proposta dell'Agenzia di cui al paragrafo 5 e la notifica all'operatore spaziale del paese terzo e all'Agenzia.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: la decisione della Commissione sulla proposta dell'Agenzia è sostituita dal processo decisionale diretto dell'Agenzia.

Emendamento 1737
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione adotta una decisione sulla base della proposta dell'Agenzia di cui al paragrafo 5 e la notifica all'operatore spaziale del paese terzo e all'Agenzia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1738
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione adotta una decisione ***sulla base della proposta*** dell'Agenzia ***di cui al paragrafo 5*** e la notifica all'operatore spaziale del paese	6. ***Entro 12 mesi dalla ricezione della domanda,*** la Commissione adotta una decisione ***tenendo conto del parere*** dell'Agenzia e la notifica all'operatore

terzo e all'Agenzia.	spaziale del paese terzo e all'Agenzia. ***L'Agenzia registra nell'URSO le attività spaziali dell'operatore del paese terzo.***

Or. en

Emendamento 1739
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione adotta una decisione sulla base della proposta dell'Agenzia di cui al paragrafo ***5*** e la notifica all'operatore spaziale del paese terzo e all'Agenzia.	6. La Commissione adotta una decisione sulla base della proposta dell'Agenzia di cui al paragrafo ***3*** e la notifica all'operatore spaziale del paese terzo e all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 1740
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nei casi in cui si applica l'articolo 16, l'Agenzia effettua la registrazione sulla base di quanto segue:	***soppresso***
a) l'operatore spaziale del paese terzo è autorizzato in un paese terzo ed è soggetto a vigilanza continua in un paese terzo;	
b) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 105.	

Or. en

Emendamento 1741
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nei casi in cui si applica l'articolo 16, l'Agenzia effettua la registrazione sulla base di quanto segue:	***soppresso***
a) l'operatore spaziale del paese terzo è autorizzato in un paese terzo ed è soggetto a vigilanza continua in un paese terzo;	
b) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 105.	

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: la procedura accelerata basata sulle decisioni di equivalenza è soppressa con l'articolo 105 (decisioni di equivalenza).

Emendamento 1742
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nei casi in cui si applica ***l'***articolo ***16***, l'Agenzia effettua la registrazione ***sulla base di quanto segue:***	7. Nei casi in cui si applica ***una decisione di equivalenza ai sensi dell'***articolo ***105***, l'Agenzia effettua la registrazione ***delle attività spaziali dell'operatore spaziale del paese terzo se tali attività sono autorizzate in tale paese terzo.***

Or. en

Emendamento 1743
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nei casi in cui si applica ***l'***articolo ***16***, l'Agenzia effettua la registrazione ***sulla base di quanto segue:***	7. Nei casi in cui si applica ***una decisione di equivalenza ai sensi dell'***articolo ***105***, l'Agenzia effettua la registrazione ***degli operatori spaziali di paesi terzi interessati.***

Or. en

Emendamento 1744
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nei casi in cui si ***applica l'articolo 16***, l'Agenzia effettua la registrazione sulla base di quanto segue:	7. Nei casi in cui si ***applicano gli articoli 19 e 20***, l'Agenzia effettua la registrazione sulla base di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1745
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) l'operatore spaziale del paese terzo è autorizzato in un paese terzo ed è soggetto a vigilanza continua in un paese terzo;	***soppresso***	

Or. en

Emendamento 1746
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'operatore spaziale del paese terzo è autorizzato in un paese terzo ed è soggetto a vigilanza continua in un paese terzo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale.

Emendamento 1747
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'operatore spaziale del paese terzo è autorizzato in un paese terzo ed è soggetto a vigilanza continua in un paese terzo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1748
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 105.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale.

Emendamento 1749
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 105.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1750
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 105.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1751
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la Commissione ha adottato una decisione ***di equivalenza a norma del paragrafo 105***.	b) la Commissione ha adottato una decisione ***concedendo una deroga al rispettivo operatore di lancio del paese terzo***.

Or. en

Emendamento 1752
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se è stata presentata una domanda di deroga a norma dell'articolo 19, l'Agenzia procede alla registrazione dell'operatore spaziale del paese terzo nell'URSO dopo che la Commissione ha adottato la sua decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1753
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se è stata presentata una domanda di deroga a norma dell'articolo 19, l'Agenzia procede alla registrazione dell'operatore spaziale del paese terzo nell'URSO dopo che la Commissione ha adottato la sua decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, primo comma.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: la modalità di registrazione attivata dalla deroga è soppressa.

Emendamento 1754
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se è stata presentata una domanda di deroga a norma dell'articolo 19, ***l'Agenzia procede alla registrazione dell'operatore spaziale del paese terzo nell'URSO dopo che*** la Commissione ha adottato la sua decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, ***primo comma***.	8. Se è stata presentata una domanda di deroga a norma dell'articolo 19 ***e*** la Commissione ha adottato la sua decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, ***l'Agenzia effettua la registrazione dell'operatore spaziale del paese terzo nell'URSA***.

Or. en

Emendamento 1755
Elena Donazzan

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. In caso di trasferimento della proprietà o del controllo di un oggetto spaziale o di un servizio spaziale tra un operatore dell'Unione e un operatore di un paese terzo (o viceversa), le autorità preposte alla registrazione aggiornano l'URSO e garantiscono un chiaro trasferimento di tutte le responsabilità pertinenti al nuovo operatore. Ciò comprende obblighi in materia di registrazione nell'URSO, requisiti di sicurezza e resilienza, copertura assicurativa e responsabilità internazionale per l'oggetto o il servizio spaziale in questione.

Or. en

Emendamento 1756
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Registrazione delle organizzazioni internazionali	
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107 o all'articolo 108, l'Agenzia registra le organizzazioni internazionali nell'URSO.	
2. Ai fini del paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8, e gli articoli 19, 21 e 22 si applicano di conseguenza.	

Or. en

Emendamento 1757

Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Registrazione delle organizzazioni internazionali	
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107 o all'articolo 108, l'Agenzia registra le organizzazioni internazionali nell'URSO.	
2. Ai fini del paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8, e gli articoli 19, 21 e 22 si applicano di conseguenza.	

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 20 bis (nuovo).

Emendamento 1758
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107 o all'articolo 108, ***l'Agenzia registra*** le organizzazioni internazionali nell'***URSO***.	1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107 o all'articolo 108, le organizzazioni internazionali ***che forniscono dati o servizi spaziali*** nell'***Unione ne danno notifica all'Agenzia***. ***L'articolo 17 si applica di conseguenza per la registrazione delle loro attività spaziali nell'URSA.***

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni internazionali che forniscono dati o servizi spaziali nell'Unione ne danno notifica all'Agenzia; la procedura di cui all'articolo 17 si applica per analogia. Per coerenza con il principio della parità di accesso al mercato, le organizzazioni internazionali sono soggette agli stessi requisiti di registrazione URSA degli operatori di paesi terzi.

Emendamento 1759
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107 o all'articolo 108, l'Agenzia registra le organizzazioni internazionali nell'URSO.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1760
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'articolo non si applica se un'organizzazione internazionale svolge soltanto attività di valutazione tecnica in veste di organismo tecnico qualificato a norma dell'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Eccezione per l'ESA e altre organizzazioni internazionali che agiscono in qualità di organismi tecnici qualificati: il loro ruolo di valutatori è disciplinato dall'articolo 8 e dall'accordo di cui all'articolo 108, non dai requisiti di registrazione per l'accesso al mercato

di cui all'articolo 18. Senza questa esclusione, l'ESA stessa sarebbe soggetta al medesimo obbligo di registrazione che gestisce.

Emendamento 1761
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, ***l'***articolo 17, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8, e gli articoli 19, 21 e 22 si applicano di conseguenza.	2. Ai fini del paragrafo 1, ***i requisiti di registrazione di cui all'***articolo 17, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8, e gli articoli 19, 21 e 22 si applicano di conseguenza.

Or. en

Emendamento 1762
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, ***l'articolo 17, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8, e*** gli articoli 19, 21 e 22 si applicano di conseguenza.	2. Ai fini del paragrafo 1, gli articoli ***17,*** 19, 21 e 22 si applicano di conseguenza.

Or. en

Emendamento 1763
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo dovrebbe essere soppresso in quanto crea un ampio regime di deroga per gli operatori di lancio di paesi terzi, il quale pregiudica il principio della parità di norme per tutti gli operatori sul mercato dell'Unione e indebolisce l'obiettivo di un autentico quadro normativo europeo unico.

Emendamento 1764
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1765
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Deroghe	Deroghe ***per gli operatori di lancio***

Or. en

Emendamento 1766
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di adottare una decisione che consenta all'Agenzia di registrare un operatore di lancio di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se sono soddisfatte le condizioni di interesse pubblico di cui al paragrafo 2.	***Un'autorità nazionale competente*** può chiedere alla Commissione di adottare una decisione che consenta all'Agenzia di registrare un operatore di lancio di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni ***e gli obblighi*** di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se sono soddisfatte le condizioni di interesse pubblico di cui al paragrafo 2 ***del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 1767
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di adottare una decisione che ***consenta all'Agenzia di registrare*** un operatore di lancio di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, se sono soddisfatte le condizioni di interesse pubblico di cui al paragrafo 2.	Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di adottare una decisione che ***esime temporaneamente i servizi di lancio forniti da*** un operatore di lancio di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ***dall'obbligo di registrazione nell'URSA*** se sono soddisfatte le condizioni di interesse pubblico di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1768
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di adottare una decisione che consenta all'Agenzia di registrare un operatore di lancio di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo ***15, paragrafo 2,*** se sono soddisfatte le condizioni ***di interesse pubblico*** di cui al paragrafo 2.	***In casi giustificati ed eccezionali,*** uno Stato membro può chiedere alla Commissione di adottare una decisione che consenta all'Agenzia di registrare ***l'utilizzo dei servizi da parte di*** un operatore di lancio di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo ***14***, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1769
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro presenta una domanda conformemente al paragrafo 3, primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1770
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro presenta una domanda conformemente al paragrafo 3, primo comma.	Lo Stato membro presenta una domanda conformemente al paragrafo 3, primo comma***, del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 1771
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le risorse di proprietà dell'Unione, la Commissione valuta, di propria iniziativa, se ***sia soddisfatta la condizione dell'interesse pubblico*** di cui al paragrafo 2.	Per le risorse di proprietà dell'Unione, la Commissione valuta, di propria iniziativa, se ***siano soddisfatte le condizioni*** di cui al paragrafo 2 ***del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 1772
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le risorse di proprietà dell'Unione, la Commissione ***valuta***, di propria iniziativa, ***se sia soddisfatta la condizione dell'interesse pubblico*** di cui al paragrafo 2.	Per le risorse di proprietà dell'Unione, la Commissione ***dimostra***, di propria iniziativa, ***che le condizioni*** di cui al paragrafo 2 ***sono soddisfatte***.

Or. en

Emendamento 1773
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***facilitano l'accesso allo spazio e l'utilizzo di quest'ultimo, se sono soddisfatte*** le condizioni ***cumulative*** seguenti:	2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***sono nel pubblico interesse e soddisfano*** le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1774
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***facilitano*** l'accesso allo spazio e l'utilizzo di quest'ultimo, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:	2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***sono indispensabili per*** l'accesso allo spazio e l'utilizzo di quest'ultimo, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

Or. en

Emendamento 1775
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***facilitano l'accesso allo***	2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***sono nel pubblico interesse***

spazio e l'utilizzo di quest'ultimo, se sono soddisfatte le condizioni ***cumulative*** seguenti:	***e soddisfano*** le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1776
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***facilitano*** l'accesso allo spazio e l'utilizzo di quest'ultimo, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:	2. Per quanto concerne i servizi di lancio, lo Stato membro dimostra che tali servizi forniti da un operatore di lancio di un paese terzo ***sono necessari per*** l'accesso allo spazio e l'utilizzo di quest'ultimo, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

Or. en

Emendamento 1777
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nell'Unione non esistono alternative sostitutive o realistiche ***prontamente*** disponibili rispetto ai servizi di lancio forniti dall'operatore di lancio in questione di un paese terzo;	a) nell'Unione non esistono alternative sostitutive o realistiche disponibili rispetto ai servizi di lancio forniti dall'operatore di lancio in questione di un paese terzo;

Or. en

Emendamento 1778
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i servizi di lancio forniti dall'operatore di lancio in questione di un paese terzo promuovono le capacità tecnologiche di ***importanza strategica*** per l'Unione ***o*** gli Stati membri***.***	b) i servizi di lancio forniti dall'operatore di lancio in questione di un paese terzo promuovono le capacità tecnologiche di ***interesse strategico*** per l'Unione ***e*** gli Stati membri***; e***

Or. en

Emendamento 1779
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sono proposte e adottate misure di mitigazione alternative al fine di garantire che gli obiettivi perseguiti dalle prescrizioni di cui all'articolo 14, per le quali è richiesta una deroga, siano conseguiti almeno parzialmente.

Or. en

Emendamento 1780
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La domanda di ***cui al paragrafo 1, secondo comma***:	La domanda di ***un'autorità nazionale competente***:

Or. en

Emendamento 1781
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica ***in modo chiaro, inequivocabile ed esaustivo*** tutte le prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, per le quali è richiesta una deroga;	b) specifica tutte le prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, per le quali è richiesta una deroga;

Or. en

Emendamento 1782
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica ***in modo chiaro, inequivocabile ed esaustivo*** tutte le prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, per le quali è richiesta una deroga;	b) specifica tutte le prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, per le quali è richiesta una deroga;

Or. en

Emendamento 1783
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica in modo chiaro,	b) specifica in modo chiaro,

inequivocabile ed esaustivo tutte le prescrizioni dell'articolo ***15, paragrafo 2,*** per le quali è richiesta una deroga;	inequivocabile ed esaustivo tutte le prescrizioni dell'articolo ***14*** per le quali è richiesta una deroga;

Or. en

Emendamento 1784
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) fornisce gli elementi di prova necessari sulle misure di mitigazione adottate;

Or. en

Emendamento 1785
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) delinea i dettagli tecnici necessari per ***la missione*** spaziale in questione;	c) delinea i dettagli tecnici necessari per ***l'attività*** spaziale in questione;

Or. en

Emendamento 1786
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) delinea i dettagli tecnici necessari per ***la missione*** spaziale in questione;	c) delinea i dettagli tecnici necessari per ***il servizio*** spaziale in questione;

Or. en

Emendamento 1787
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fornisce gli elementi di prova necessari a dimostrare che le altre prescrizioni sono soddisfatte.	d) fornisce gli elementi di prova necessari a dimostrare che le altre prescrizioni ***di cui all'articolo 15, paragrafo 2,*** sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 1788
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La domanda relativa a un operatore di lancio di un paese terzo propone, ove possibile, misure di mitigazione alternative al fine di garantire che gli obiettivi perseguiti dalle prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, per le quali è richiesta una deroga, siano conseguiti almeno parzialmente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1789
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non appena riceve la domanda di cui al paragrafo 3, la Commissione la trasmette all'Agenzia. Entro 1 mese l'Agenzia pubblica una valutazione tecnica della conformità alle prescrizioni dell'articolo ***15*** non oggetto della domanda di deroga.	4. Non appena riceve la domanda di cui al paragrafo 3, la Commissione la trasmette all'Agenzia. Entro 1 mese l'Agenzia pubblica una valutazione tecnica della conformità alle prescrizioni dell'articolo ***14*** non oggetto della domanda di deroga***, e dell'articolo 19, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 1790
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Non appena riceve la domanda di cui al paragrafo 3,*** la Commissione ***la*** trasmette all'Agenzia. Entro ***1 mese*** l'Agenzia pubblica una valutazione tecnica della conformità alle prescrizioni dell'articolo 15 non oggetto della domanda di deroga.	4. La Commissione trasmette ***senza indugio la domanda*** all'Agenzia. Entro ***20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda*** l'Agenzia pubblica una valutazione tecnica della conformità alle prescrizioni dell'articolo 15***, paragrafo 2, che*** non ***sono*** oggetto della domanda di deroga.

Or. en

Emendamento 1791
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***2 mesi*** dal ricevimento della valutazione tecnica emessa dall'Agenzia ***a norma del paragrafo 4***, la Commissione***, sulla base di tale valutazione tecnica,*** adotta una decisione ***che concede una*** deroga ***al rispettivo operatore di lancio di un paese terzo, laddove concluda che la condizione dell'interesse pubblico*** di cui al paragrafo 2 ***è soddisfatta, oppure una decisione di rifiuto di concessione della deroga in questione, qualora concluda che tale condizione di interesse pubblico non è soddisfatta***.	Entro ***20 giorni lavorativi*** dal ricevimento della valutazione tecnica emessa dall'Agenzia, la Commissione adotta una decisione ***sulla*** deroga ***richiesta sulla base dell'adempimento delle condizioni*** di cui al paragrafo 2 ***e tenendo conto della valutazione tecnica***.

Or. en

Emendamento 1792
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 2 mesi dal ricevimento della valutazione tecnica emessa dall'Agenzia a norma del paragrafo 4, la Commissione, sulla base di tale valutazione tecnica, adotta una decisione che concede una deroga al rispettivo operatore di lancio di un paese terzo, laddove concluda che ***la condizione dell'interesse pubblico*** di cui al paragrafo 2 ***è soddisfatta***, oppure una decisione di rifiuto di concessione della deroga in questione, qualora concluda che ***tale condizione di interesse pubblico*** non ***è soddisfatta***.	Entro 2 mesi dal ricevimento della valutazione tecnica emessa dall'Agenzia a norma del paragrafo 4, la Commissione, sulla base di tale valutazione tecnica, adotta una decisione che concede una deroga al rispettivo operatore di lancio di un paese terzo, laddove concluda che ***le condizioni*** di cui al paragrafo 2 ***sono soddisfatte***, oppure una decisione di rifiuto di concessione della deroga in questione, qualora concluda che ***le condizioni*** non ***siano soddisfatte***.

Or. en

Emendamento 1793

András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali decisioni sono adottate sotto forma di atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1794
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali decisioni sono adottate sotto forma di atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1795
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali decisioni sono adottate sotto forma di atti ***di esecuzione*** conformemente ***alla procedura d'esame di cui*** all'articolo ***114,***	Tali decisioni sono adottate sotto forma di atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***113***.

paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1796
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Quando concede una deroga a un operatore di lancio di un paese terzo a norma del paragrafo 5***, primo comma***, ***la Commissione concede parallelamente una*** deroga ***all'operatore spaziale dell'Unione che utilizza i servizi di lancio di detto operatore di lancio di un paese terzo***.	6. Quando ***la Commissione*** concede una deroga a un operatore di lancio di un paese terzo a norma del paragrafo 5, ***l'Agenzia registra tale*** deroga ***nell'URSA***.

Or. en

Emendamento 1797
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le deroghe concesse a norma del presente articolo sono limitate a 18 mesi e non sono rinnovabili senza una nuova richiesta motivata che dimostri che nel frattempo non è stato reso disponibile alcun servizio di lancio dell'Unione. La Commissione pubblica annualmente il numero delle deroghe concesse e i relativi motivi.

Or. en

Emendamento 1798
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un ente pubblico di un paese terzo che deve essere autorizzato a fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, o su richiesta di uno Stato membro, di cui al paragrafo 2, la Commissione, assistita dall'Agenzia, valuta innanzitutto se tale ente pubblico di un paese terzo è un ente pubblico o se gestisce o possiede risorse di infrastrutture spaziali che sono sistemi militari, anche adibiti ad uso civile.	***soppresso***
Nel contesto dell'assistenza tecnica da essa fornita alla Commissione, l'Agenzia mappa tutte le attività e tutti i servizi rilevanti forniti dall'ente pubblico di un paese terzo e individua tutte le risorse pertinenti dell'infrastruttura spaziale che tale ente pubblico di un paese terzo gestisce o possiede.	

Or. en

Emendamento 1799
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta di un ente pubblico di un paese terzo che deve essere autorizzato a fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, o su richiesta di uno Stato membro, di cui al paragrafo 2, la Commissione, assistita dall'Agenzia, valuta innanzitutto se tale ente pubblico di un paese terzo è un ente pubblico o se gestisce o possiede risorse di infrastrutture spaziali che sono sistemi	***soppresso***

militari, anche adibiti ad uso civile.

Or. en

Emendamento 1800
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta di un ente pubblico di un paese terzo che deve essere autorizzato a fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, o su richiesta di uno Stato membro, di cui al paragrafo 2, la Commissione, assistita dall'Agenzia, valuta innanzitutto se tale ente pubblico di un paese terzo è un ente pubblico o se gestisce o possiede risorse di infrastrutture spaziali che sono sistemi militari, anche adibiti ad uso civile.	Su richiesta di un ente pubblico di un paese terzo che deve essere autorizzato a fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, o su richiesta di uno Stato membro, di cui al paragrafo 2, la Commissione, assistita dall'Agenzia, valuta innanzitutto se tale ente pubblico di un paese terzo è un ente pubblico o se gestisce o possiede risorse di infrastrutture spaziali che sono sistemi militari, anche adibiti ad uso civile. ***Qualora dalla valutazione emerga che i sistemi in questione sono di natura esclusivamente militare, l'ente in questione è escluso dalla procedura di autorizzazione di cui al presente regolamento.***

Or. fr

Emendamento 1801
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta di un ente pubblico di un paese terzo che deve essere autorizzato a fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, o su richiesta di uno Stato membro***, di cui al***	Su richiesta di un ente pubblico di un paese terzo che deve essere autorizzato a fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, o su richiesta di uno Stato membro, la

paragrafo 2, la Commissione, assistita dall'Agenzia, valuta innanzitutto se tale ente pubblico di un paese terzo è un ente pubblico o se gestisce o possiede risorse di infrastrutture spaziali che sono sistemi militari, anche adibiti ad uso civile.	Commissione, assistita dall'Agenzia, valuta innanzitutto se tale ente pubblico di un paese terzo è un ente pubblico o se gestisce o possiede risorse di infrastrutture spaziali che sono sistemi militari, anche adibiti ad uso civile.

Or. en

Emendamento 1802
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel contesto dell'assistenza tecnica da essa fornita alla Commissione, l'Agenzia mappa tutte le attività e tutti i servizi rilevanti forniti dall'ente pubblico di un paese terzo e individua tutte le risorse pertinenti dell'infrastruttura spaziale che tale ente pubblico di un paese terzo gestisce o possiede.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1803
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di consentire a un ente pubblico di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione.	Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di consentire a un ente pubblico di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali ***di pubblica utilità pubblica e a fini non commerciali*** nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 1804
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A sostegno della sua domanda, lo Stato membro ***può indicare un*** interesse pubblico per uno o più Stati membri a ottenere o, a seconda dei casi, a salvaguardare, un accesso continuo e senza restrizioni ai rispettivi dati o servizi spaziali forniti da tale ente pubblico di un paese terzo, e può dimostrare le conseguenze della perdita di tale accesso per i mercati interessati a livello di Unione o di Stato membro.	A sostegno della sua domanda, lo Stato membro ***include l'***interesse pubblico***, sulla base di una situazione d'urgenza o della non disponibilità di una soluzione nell'Unione,*** per uno o più Stati membri a ottenere o, a seconda dei casi, a salvaguardare, un accesso continuo e senza restrizioni ai rispettivi dati o servizi spaziali forniti da tale ente pubblico di un paese terzo, e può dimostrare le conseguenze della perdita di tale accesso per i mercati interessati a livello di Unione o di Stato membro.

Or. en

Emendamento 1805
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A sostegno della sua domanda, lo Stato membro ***può indicare*** un interesse pubblico per uno o più Stati membri a ottenere o, a seconda dei casi, a salvaguardare, un accesso continuo e senza restrizioni ai rispettivi dati o servizi spaziali forniti da tale ente pubblico di un paese terzo, e ***può dimostrare*** le conseguenze della perdita di tale accesso per i mercati interessati a livello di Unione o di Stato membro.	A sostegno della sua domanda, lo Stato membro ***indica*** un interesse pubblico ***derivante da una situazione di emergenza o dalla mancanza di soluzioni nell'Unione*** per uno o più Stati membri a ottenere o, a seconda dei casi, a salvaguardare, un accesso continuo e senza restrizioni ai rispettivi dati o servizi spaziali forniti da tale ente pubblico di un paese terzo, e ***dimostra*** le conseguenze della perdita di tale accesso per i mercati interessati a livello di Unione o di Stato membro.

Or. en

Emendamento 1806
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A sostegno della sua domanda, lo Stato membro può indicare un interesse pubblico per uno o più Stati membri a ottenere o, a seconda dei casi, a salvaguardare, un accesso continuo e senza restrizioni ai rispettivi dati o servizi spaziali forniti da tale ente pubblico di un paese terzo, e può dimostrare le conseguenze della perdita di tale accesso per ***i mercati interessati*** a livello di Unione o di Stato membro.	A sostegno della sua domanda, lo Stato membro può indicare un interesse pubblico per uno o più Stati membri a ottenere o, a seconda dei casi, a salvaguardare, un accesso continuo e senza restrizioni ai rispettivi dati o servizi spaziali forniti da tale ente pubblico di un paese terzo, e può dimostrare le conseguenze della perdita di tale accesso ***per l'interesse pubblico*** a livello di Unione o di Stato membro.

Or. fr

Emendamento 1807
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può, di propria iniziativa, effettuare ***la*** valutazione ***di cui al paragrafo 1***.	3. La Commissione può, di propria iniziativa, effettuare ***una*** valutazione.

Or. en

Emendamento 1808
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione ***può, di propria iniziativa, effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1***.	3. La Commissione ***valuta la domanda presentata dallo Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1809
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione ***può, di propria iniziativa, effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1***.	3. La Commissione ***valuta la domanda presentata dallo Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1810
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, a seguito della valutazione ***di cui al paragrafo 1***, ***conclude che non sussistono rischi per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri,*** la Commissione ***può adottare*** una decisione che consenta all'ente pubblico in questione di un paese	***In caso di*** valutazione ***positiva***, la Commissione ***adotta*** una decisione che consenta all'ente pubblico in questione di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione.

terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1811
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, conclude che non sussistono rischi per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, la Commissione può adottare una decisione che consenta all'ente pubblico in questione di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione.	Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, conclude che non sussistono rischi per la sicurezza ***e l'indipendenza tecnologica e scientifica*** dell'Unione o degli Stati membri, la Commissione può adottare una decisione che consenta all'ente pubblico in questione di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 1812
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se***, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1,*** conclude che non sussistono rischi per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, la Commissione può adottare una decisione che consenta all'ente pubblico in questione di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione.	Se conclude che non sussistono rischi per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri ***e che non vi è nessuna alternativa disponibile nell'Unione***, la Commissione può adottare una decisione che consenta all'ente pubblico in questione di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1813
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di cui al primo comma si applica ***fino alla data di entrata in vigore di*** un accordo internazionale concluso con il rispettivo paese terzo ***che disciplini le condizioni affinché un ente pubblico di un paese terzo possa fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, oppure fino alla data in cui la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza per quanto riguarda tale paese terzo, a seconda dell'evento che si verifica per primo.***	La decisione di cui al primo comma si applica ***per un anno con una possibile proroga se*** un accordo internazionale ***è in fase di negoziati o è stato*** concluso con il rispettivo paese terzo ***ed entra in vigore***.

Or. en

Emendamento 1814
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia registra senza ritardo nell'***URSO*** l'ente pubblico del paese terzo interessato sulla base della decisione adottata dalla Commissione a norma del primo comma.	L'Agenzia registra senza ritardo nell'***URSA*** l'ente pubblico del paese terzo interessato sulla base della decisione adottata dalla Commissione a norma del primo comma.

Or. en

Emendamento 1815
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'Agenzia registra ***senza ritardo*** nell'URSO l'ente pubblico del paese terzo interessato sulla base della decisione adottata dalla Commissione a norma del primo comma.	L'Agenzia registra ***immediatamente*** nell'URSO l'ente pubblico del paese terzo interessato sulla base della decisione adottata dalla Commissione a norma del primo comma.

Or. en

Emendamento 1816
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 4
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di cui al primo comma è adottata sotto forma di un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1817
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di cui al primo comma è adottata sotto forma di un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1818
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di cui al primo comma è adottata sotto forma di un atto ***di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'***articolo ***114, paragrafo 2***.	La decisione di cui al primo comma è adottata sotto forma di un atto ***delegato conformemente all'***articolo ***113***.

Or. en

Emendamento 1819
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, consentire a un ente pubblico di un paese terzo di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione, previa verifica che gli operatori spaziali dell'Unione godano di un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato nel paese terzo interessato per servizi equivalenti. La Commissione sospende l'autorizzazione qualora tale condizione non sia più soddisfatta.

Or. en

Emendamento 1820
Giorgio Gori, Jens Geier, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo 20 bis
	Fornitura di dati e servizi spaziali da parte di organizzazioni internazionali e registrazione
	1. In virtù dei loro trattati, le organizzazioni internazionali possono fornire dati o servizi spaziali nell'Unione se sono in vigore gli accordi di cui agli articolo 107 e 108 rispettivamente e sono soddisfatte le condizioni stabilite da detti accordi.
	2. Le attività svolte dalle organizzazioni internazionali, a norma del primo comma, devono essere registrate nell'URSA e ottenere il certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.
	3. Il paragrafo 2 non si applica se un'organizzazione internazionale svolge soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
	4. Ai fini del paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8, e gli articoli 19, 21 e 22 si applicano di conseguenza.

Or. en

Emendamento 1821
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Clausola di emergenza	
1.	
Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi in uno Stato membro o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la	

Commissione effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione può consentire l'uso di dati o servizi spaziali da parte di fornitori di servizi spaziali non registrati nell'URSO, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

2. Quanto prima, e in funzione della gravità, della durata e degli effetti della rispettiva emergenza, crisi o perturbazione, la decisione di cui al paragrafo 1 deve essere confermata, revocata o prorogata secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Il settore spaziale di importanza strategica non ha bisogno di incertezze o di ulteriore burocrazia per quanto riguarda le modalità in cui gli Stati membri dell'UE possono rispondere, ad esempio, in situazioni di crisi.

Emendamento 1822
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi in uno Stato membro o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la Commissione ***effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa*** o ***su richiesta dello Stato membro interessato***.	Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi in uno Stato membro o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la Commissione o ***gli Stati membri interessati possono utilizzare dati o servizi spaziali forniti da fornitori di servizi***

spaziali non registrati nell'URSO.

Gli Stati membri interessati informano immediatamente la Commissione in merito all'uso di attività spaziali non registrate nell'URSO.

Qualora decida di servirsi di un fornitore di servizi spaziali non registrato nell'URSO, la Commissione ne informa gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1823
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi ***in uno Stato membro*** o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la Commissione effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato.	Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi o qualora un incidente o un attacco ***di ampia portata*** provochi perturbazioni che interessano ***uno o*** più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la Commissione***, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con le istituzioni dell'Unione,*** effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa ***e con il sostegno di dati o servizi spaziali*** o su richiesta dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 1824
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi in uno Stato membro o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la Commissione effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato.	Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi in uno Stato membro o qualora un incidente o un attacco provochi ***forti*** perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, ***e non sia disponibile un'alternativa in tempi ragionevoli***, la Commissione effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 1825
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi in uno Stato membro ***o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione***, la Commissione effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato.	Qualora si verifichi un'emergenza o una crisi in uno Stato membro, la Commissione effettua quanto prima una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Coperto da CyCLONe nella direttiva NIS 2.

Emendamento 1826
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si verifichi un'emergenza o una	Qualora si verifichi un'emergenza o una

crisi in uno Stato membro o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la Commissione effettua ***quanto prima*** una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro ***interessato***.	crisi in uno Stato membro o qualora un incidente o un attacco provochi perturbazioni che interessano ***uno o*** più Stati membri o le istituzioni dell'Unione, la Commissione effettua ***immediatamente*** una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro ***o degli Stati membri interessati***.

Or. en

Emendamento 1827
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatti salvi gli obblighi di comunicazione ai sensi della normativa in materia di protezione civile, gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione interessati informano immediatamente la Commissione in merito all'uso di attività spaziali non registrate nell'URSA e possono richiedere tale uso per una durata specifica.
	La Commissione valuta la proporzionalità e l'efficacia di tale uso e durata.
	Qualora decida di servirsi di un fornitore di servizi spaziali non registrato nell'URSA, la Commissione ne informa gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1828
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla base di tale valutazione, la Commissione può consentire l'uso di dati o servizi spaziali da parte di fornitori di servizi spaziali non registrati nell'URSO, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1829
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla base di tale valutazione, la Commissione può ***consentire l'***uso di dati o servizi spaziali ***da parte di fornitori di servizi spaziali*** non ***registrati*** nell'***URSO***, ***conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2***.	Sulla base di tale valutazione, la Commissione può ***decidere di confermare la proporzionalità e l'efficacia dell'***uso di dati o servizi spaziali ***basati su attività*** spaziali non ***registrate*** nell'***URSA***, e ***di confermarne altresì la durata, se del caso***.

Or. en

Emendamento 1830
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quanto prima, e in funzione della gravità, della durata e degli effetti della rispettiva emergenza, crisi o perturbazione, la decisione di cui al paragrafo 1 deve essere confermata, revocata o prorogata secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1831
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quanto prima, e in funzione della gravità, della durata e degli effetti della rispettiva emergenza, crisi o perturbazione, la decisione di cui al paragrafo 1 deve essere confermata, revocata o prorogata secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1832
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sospensione o revoca della registrazione	Sospensione o revoca della registrazione ***delle attività svolte da operatori spaziali di paesi terzi***

Or. en

Emendamento 1833
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia presenta alla Commissione una proposta di sospensione o revoca della registrazione nell'URSO ***di un*** operatore spaziale di un paese terzo qualora:	1. L'Agenzia ***o l'autorità competente dello Stato membro in cui un operatore spaziale di un paese terzo è registrato*** presenta alla Commissione una proposta di sospensione o revoca della registrazione nell'URSO ***dell'***operatore spaziale di un paese terzo qualora:

Or. fr

Emendamento 1834
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia presenta alla Commissione una proposta di sospensione o revoca della registrazione nell'***URSO*** di un operatore spaziale di un paese terzo qualora:	1. L'Agenzia presenta alla Commissione una proposta di sospensione o revoca della registrazione nell'***URSA delle attività*** di un operatore spaziale di un paese terzo qualora:

Or. en

Emendamento 1835
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. L'Agenzia ***presenta alla Commissione una proposta di sospensione*** o revoca ***della*** registrazione nell'***URSO di*** un operatore spaziale di un paese terzo qualora:	1. L'Agenzia ***sospende*** o revoca ***la*** registrazione nell'***URSA*** di un operatore spaziale di un paese terzo qualora:

Or. en

Motivazione

L'Agenzia, e non la Commissione, adotta decisioni di sospensione o revoca per le registrazioni nell'URSA. Coerentemente con il trasferimento del potere decisionale dalla Commissione all'Agenzia in tutto il capitolo sull'applicazione, l'Agenzia indaga, l'Agenzia decide.

Emendamento 1836
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia constata che l'operatore spaziale ***del*** paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo ***16 o dell'articolo*** 15, a seconda dei casi, e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;	a) sulla base di prove documentate, ***compreso, se del caso, il parere tecnico di un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali designato a norma dell'articolo 8,*** l'Agenzia, dopo aver avviato un dialogo con l'operatore e con l'autorità di vigilanza del paese terzo interessato, accerta che l'operatore spaziale ***di un*** paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo 15, a seconda dei casi, e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;

Or. en

Motivazione

L'inclusione del parere dell'organismo tecnico qualificato come elemento di prova pertinente della constatazione di non conformità garantisce che le decisioni di sospensione e revoca siano fondate sulla medesima competenza tecnica della decisione di registrazione originaria.

Emendamento 1837
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia constata che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo 16 o dell'articolo 15, a seconda dei casi, e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;	a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia***, dopo aver avviato un dialogo con l'operatore e con l'autorità di vigilanza del paese terzo interessato,*** constata che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo 16 o dell'articolo 15, a seconda dei casi, e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;

Or. en

Emendamento 1838
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia ***constata*** che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni ***dell'articolo 16 o*** dell'articolo 15, a seconda dei casi, e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;	a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia***, dopo aver avviato un dialogo con l'operatore e con l'autorità di vigilanza del paese terzo interessato, accerta*** che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo 15, a seconda dei casi, e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;

Or. en

Emendamento 1839
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia constata che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo 16 o dell'articolo 15, a seconda dei casi, e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;	a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia constata che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo 16 o dell'articolo 15, a seconda dei casi, e non è in grado ***o si rifiuta*** di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;

Or. fr

Emendamento 1840
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia constata che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo ***16 o dell'articolo 15, a seconda dei casi,*** e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;	a) sulla base di prove documentate, l'Agenzia constata che l'operatore spaziale del paese terzo non soddisfa più una o più prescrizioni dell'articolo ***14*** e non è in grado di applicare i rimedi necessari per garantirne la conformità costante;

Or. en

Emendamento 1841
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) la competente autorità di sorveglianza del paese terzo sospende o revoca l'autorizzazione all'esercizio o al lancio concessa ***al fornitore di servizi spaziali*** in questione.	b) la competente autorità di sorveglianza del paese terzo sospende o revoca l'autorizzazione all'esercizio o al lancio concessa ***all'operatore spaziale di un paese terzo*** in questione.

Or. en

Emendamento 1842
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'operatore spaziale di un paese terzo rappresenti una minaccia per la sicurezza o gli interessi strategici dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri.

Or. fr

Emendamento 1843
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di presentare alla Commissione una proposta di sospensione o revoca della registrazione, per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia ***conduce*** un dialogo con l'operatore spaziale del paese terzo interessato in merito ai motivi, al contesto, alla portata e alla gravità della non conformità, nonché ai rimedi e ai termini necessari affinché l'operatore spaziale di un paese terzo consegua la conformità, tenendo debitamente conto dell'eventuale necessità di adeguamenti tecnici.	Prima di presentare alla Commissione una proposta di sospensione o revoca della registrazione, per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia ***o l'autorità competente può condurre*** un dialogo con l'operatore spaziale del paese terzo interessato in merito ai motivi, al contesto, alla portata e alla gravità della non conformità, nonché ai rimedi e ai termini necessari affinché l'operatore spaziale di un paese terzo consegua la conformità, tenendo debitamente conto dell'eventuale necessità di adeguamenti

tecnici.

Or. fr

Emendamento 1844
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di ***presentare alla Commissione una proposta*** di sospensione o revoca della registrazione, per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia conduce un dialogo con l'operatore spaziale ***del*** paese terzo interessato in merito ai motivi, al contesto, alla portata e alla gravità della non conformità, nonché ai rimedi e ai termini necessari affinché l'operatore spaziale di un paese terzo consegua la conformità, tenendo debitamente conto dell'eventuale necessità di adeguamenti tecnici.	Prima di ***adottare una decisione*** di sospensione o revoca della registrazione, per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia conduce un dialogo con l'operatore spaziale ***di un*** paese terzo interessato in merito ai motivi, al contesto, alla portata e alla gravità della non conformità, nonché ai rimedi e ai termini necessari affinché l'operatore spaziale di un paese terzo consegua la conformità, tenendo debitamente conto dell'eventuale necessità di adeguamenti tecnici.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia conduce il dialogo con l'operatore prima di adottare una decisione di sospensione o revoca.

Emendamento 1845
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel corso di tale dialogo, l'Agenzia ***dà*** all'operatore spaziale del paese terzo interessato la possibilità di formulare osservazioni sui motivi per i quali	Nel corso di tale dialogo, l'Agenzia ***o l'autorità competente può dare*** all'operatore spaziale del paese terzo interessato la possibilità di formulare

l'Agenzia intende adottare la sua proposta, di fornire spiegazioni e di presentare qualsiasi documentazione ed elemento di prova a sostegno delle sue spiegazioni, comprese eventuali analisi tecniche, e di conseguire la conformità.	osservazioni sui motivi per i quali l'Agenzia intende adottare la sua proposta, di fornire spiegazioni e di presentare qualsiasi documentazione ed elemento di prova a sostegno delle sue spiegazioni, comprese eventuali analisi tecniche, e di conseguire la conformità.

Or. fr

Emendamento 1846
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel corso di tale dialogo, l'Agenzia dà all'operatore spaziale ***del*** paese terzo interessato la possibilità di formulare osservazioni sui motivi per i quali l'Agenzia intende adottare la sua ***proposta***, di fornire spiegazioni e di presentare qualsiasi documentazione ed elemento di prova a sostegno delle sue spiegazioni, comprese eventuali analisi tecniche, e di conseguire la conformità.	Nel corso di tale dialogo, l'Agenzia dà all'operatore spaziale ***di un*** paese terzo interessato la possibilità di formulare osservazioni sui motivi per i quali l'Agenzia intende adottare la sua ***decisione***, di fornire spiegazioni e di presentare qualsiasi documentazione ed elemento di prova a sostegno delle sue spiegazioni, comprese eventuali analisi tecniche, e di conseguire la conformità.

Or. en

Motivazione

Consequenziale: i diritti connessi al giusto processo (osservazioni, opportunità di rimedio) sono mantenuti nella procedura guidata dall'Agenzia.

Emendamento 1847
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro 2 mesi dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende una decisione.	3. Entro 2 mesi dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende una decisione ***e informa immediatamente l'autorità di sorveglianza competente del paese terzo interessato***.

Or. en

Emendamento 1848
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro ***2 mesi*** dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende una decisione.	3. Entro ***1 mese*** dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende una decisione.

Or. en

Emendamento 1849
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 -ter. Entro 2 mesi ***dal ricevimento della proposta*** di cui al paragrafo ***1, primo comma***, ***la Commissione*** prende una decisione.	3. Entro 2 mesi ***dalla conclusione del dialogo*** di cui al paragrafo ***2***, ***l'Agenzia*** prende una decisione ***motivata***.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia adotta una decisione motivata entro due mesi dalla conclusione del dialogo. Il termine di due mesi dalla conclusione del dialogo, piuttosto che dal ricevimento della proposta dell'Agenzia, è una semplificazione procedurale che rende il calendario autonomo all'interno del processo guidato dall'Agenzia.

Emendamento 1850
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b)***, e almeno 30 giorni prima dell'adozione di una decisione di sospensione o revoca***, la Commissione informa la competente autorità di sorveglianza del paese terzo della sua intenzione di sospendere o revocare la registrazione nell'URSO.	4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione informa la competente autorità di sorveglianza del paese terzo della sua intenzione di sospendere o revocare la registrazione nell'URSO.

Or. en

Emendamento 1851
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), e almeno 30 giorni prima dell'adozione di una decisione di sospensione o revoca, la Commissione informa la competente autorità di sorveglianza del paese terzo della sua intenzione di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSO***.	4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), e almeno 30 giorni prima dell'adozione di una decisione di sospensione o revoca, la Commissione informa la competente autorità di sorveglianza del paese terzo della sua intenzione di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSA***.

Or. en

Emendamento 1852
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), e almeno 30 giorni prima dell'adozione di una decisione di sospensione o revoca, ***la Commissione*** informa la competente autorità di sorveglianza del paese terzo della sua intenzione di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSO***.	4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), e almeno 30 giorni prima dell'adozione di una decisione di sospensione o revoca, ***l'Agenzia*** informa la competente autorità di sorveglianza del paese terzo della sua intenzione di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSA***.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia, e non la Commissione, informa l'autorità di sorveglianza del paese terzo prima di emettere una decisione di sospensione o revoca. Coerentemente con il ruolo dell'Agenzia quale principale autorità decisionale e di comunicazione per le registrazioni nell'URSA.

Emendamento 1853
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti in merito a qualsiasi azione o misura da adottare a norma dei paragrafi 2 e 4.	***soppresso***
L'Agenzia pubblica una sintesi delle informazioni relative alla sospensione o alla revoca sul proprio sito web e sul	

portale dell'URSO.

Or. en

Emendamento 1854
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione informa ***senza ritardo*** le autorità competenti in merito a qualsiasi azione o misura da adottare a norma dei paragrafi 2 e 4.	La Commissione informa ***immediatamente*** le autorità competenti in merito a qualsiasi azione o misura da adottare a norma dei paragrafi 2 e 4.

Or. en

Emendamento 1855
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti in merito a qualsiasi azione o misura da adottare a norma dei paragrafi 2 e 4.	***L'Agenzia*** informa senza ritardo le autorità competenti in merito a qualsiasi azione o misura da adottare a norma dei paragrafi 2 e 4.

Or. en

Motivazione

Consequenziale: l'Agenzia, e non la Commissione, informa le autorità nazionali competenti in merito ad azioni e misure. L'Agenzia è il punto centrale di comunicazione per le azioni di vigilanza.

Emendamento 1856

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia pubblica una sintesi delle informazioni relative alla sospensione o alla revoca sul proprio sito web e sul portale dell'URSO.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1857
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia pubblica una sintesi delle informazioni relative alla sospensione o alla revoca sul proprio sito web e sul portale dell'***URSO***.	L'Agenzia ***aggiorna l'URSA e, se del caso, il certificato elettronico e*** pubblica una sintesi delle informazioni relative alla sospensione o alla revoca sul proprio sito web e sul portale dell'***URSA***.

Or. en

Motivazione

Consequenziale: l'URSA (non l'URSO) viene aggiornato e l'obbligo di pubblicazione viene trasferito all'Agenzia.

Emendamento 1858
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia pubblica una sintesi delle	L'Agenzia pubblica una sintesi delle

informazioni relative alla sospensione o alla revoca sul proprio sito web e sul portale dell'***URSO***.	informazioni relative alla sospensione o alla revoca sul proprio sito web e sul portale dell'***URSA***.

Or. en

Emendamento 1859
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione della Commissione di sospendere o revocare la registrazione nell'URSO acquisisce efficacia a una data specificata nella decisione della Commissione***. *Nel fissare tale data, la Commissione, su proposta dell'Agenzia, tiene*** conto ***del tempo che può essere necessario per l'adeguamento dei contratti interessati***.	La decisione della Commissione di sospendere o revocare la registrazione nell'URSO acquisisce efficacia a una data specificata nella decisione della Commissione***, tenendo*** conto ***della complessità degli adattamenti contrattuali***.

Or. en

Emendamento 1860
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione ***della Commissione*** di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSO*** acquisisce efficacia ***a una*** data specificata ***nella*** decisione ***della Commissione***. Nel fissare tale data, ***la Commissione, su proposta dell'***Agenzia***,*** tiene conto del tempo che può essere necessario per l'adeguamento dei contratti	La decisione ***dell'Agenzia*** di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSA*** acquisisce efficacia ***alla*** data specificata ***in tale*** decisione. Nel fissare tale data, ***l'***Agenzia tiene conto del tempo che può essere necessario per l'adeguamento dei contratti interessati.

interessati.

Or. en

Motivazione

La decisione di sospensione o revoca dell'Agenzia prende effetto alla data specificata nella decisione stessa dell'Agenzia. Non è richiesta alcuna fase di attuazione da parte della Commissione.

Emendamento 1861
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione della Commissione di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSO*** acquisisce efficacia a una data specificata nella decisione della Commissione. Nel fissare tale data, la Commissione, su proposta dell'Agenzia, tiene conto del tempo che può essere necessario per l'adeguamento dei contratti interessati.	La decisione della Commissione di sospendere o revocare la registrazione nell'***URSA*** acquisisce efficacia a una data specificata nella decisione della Commissione. Nel fissare tale data, la Commissione, su proposta dell'Agenzia, tiene conto del tempo che può essere necessario per l'adeguamento dei contratti interessati.

Or. en

Emendamento 1862
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seconda della complessità degli adeguamenti contrattuali che possono essere necessari, la data di revoca della registrazione non deve essere successiva a ***16*** mesi dalla data di adozione della	A seconda della complessità degli adeguamenti contrattuali che possono essere necessari, la data di revoca della registrazione non deve essere successiva a ***12*** mesi dalla data di adozione della

decisione di revoca.	decisione di revoca.

Or. en

Emendamento 1863
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seconda della complessità degli adeguamenti contrattuali che possono essere necessari, la data di revoca della registrazione non deve essere successiva a 16 mesi dalla data di adozione della decisione di revoca.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 1864
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rappresentante legale nell'Unione deve essere autorizzato dall'operatore spaziale di un paese terzo a essere contattato, in aggiunta all'operatore spaziale del paese terzo o in sostituzione dello stesso, dalle autorità competenti, dalla Commissione e dall'Agenzia in merito a tutte le questioni relative alla conformità al presente regolamento. ***Tale soggetto deve disporre di tutti i poteri e di***	2. Il rappresentante legale nell'Unione deve essere autorizzato dall'operatore spaziale di un paese terzo a essere contattato, in aggiunta all'operatore spaziale del paese terzo o in sostituzione dello stesso, dalle autorità competenti, dalla Commissione e dall'Agenzia in merito a tutte le questioni relative alla conformità al presente regolamento.

tutte le risorse necessari a garantire una cooperazione efficiente e tempestiva con le suddette autorità.

Or. en

Emendamento 1865
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rappresentante legale nell'Unione deve essere autorizzato dall'operatore spaziale di un paese terzo a essere contattato, in aggiunta all'operatore spaziale del paese terzo o in sostituzione dello stesso, dalle autorità competenti, dalla Commissione e dall'Agenzia in merito a tutte le questioni relative alla conformità al presente regolamento. ***Tale soggetto deve disporre di tutti i poteri e di tutte le risorse necessari a garantire una cooperazione efficiente e tempestiva con le suddette autorità.***	2. Il rappresentante legale nell'Unione deve essere autorizzato dall'operatore spaziale di un paese terzo a essere contattato, in aggiunta all'operatore spaziale del paese terzo o in sostituzione dello stesso, dalle autorità competenti, dalla Commissione e dall'Agenzia in merito a tutte le questioni relative alla conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1866
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il rappresentante legale nell'Unione deve essere autorizzato dall'operatore spaziale di un paese terzo a essere contattato, in aggiunta all'operatore	2. Il rappresentante legale nell'Unione deve essere autorizzato dall'operatore spaziale di un paese terzo a essere contattato, in aggiunta all'operatore

spaziale ***del*** paese terzo o in sostituzione dello stesso, dalle autorità competenti***, dalla Commissione*** e dall'Agenzia in merito a tutte le questioni relative alla conformità al presente regolamento. Tale soggetto deve disporre di tutti i poteri e di tutte le risorse necessari a garantire una cooperazione efficiente e tempestiva con le suddette autorità.	spaziale ***di un*** paese terzo o in sostituzione dello stesso, dalle autorità competenti e dall'Agenzia in merito a tutte le questioni relative alla conformità al presente regolamento. Tale soggetto deve disporre di tutti i poteri e di tutte le risorse necessari a garantire una cooperazione efficiente e tempestiva con le suddette autorità.

Or. en

Motivazione

Consequenziale: l'obbligo di rappresentanza legale è rivolto all'Agenzia (l'autorità con cui interagiscono gli operatori di paesi terzi) piuttosto che sia all'Agenzia che alla Commissione.

Emendamento 1867
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori spaziali di paesi terzi comunicano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all'autorità competente nello Stato membro o negli Stati membri in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito, nonché all'Agenzia. Essi provvedono affinché tali informazioni siano disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e mantenute aggiornate.

Or. en

Emendamento 1868
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori spaziali di paesi terzi trasmettono all'Agenzia e all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui il loro rappresentante legale è stabilito o risiede le informazioni relative a tale rappresentante, compresi il suo nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono.

Or. fr

Emendamento 1869
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Titolo II – capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
IV FORNITURA DI DATI E SERVIZI SPAZIALI NELL'UNIONE E ***TRACCIABILITÀ ELETTRONICA***	IV FORNITURA DI DATI E SERVIZI SPAZIALI NELL'UNIONE E ***CERTIFICATO ELETTRONICO***

Or. en

Emendamento 1870
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registro dell'Unione ***degli oggetti*** spaziali (***URSO***)	Registro dell'Unione ***delle attività*** spaziali (***URSA***)

Or. en

Motivazione

Ridenominazione consequenziale URSO → URSA in tutte le disposizioni operative.

Emendamento 1871
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registro dell'Unione degli oggetti spaziali (***URSO***)	Registro dell'Unione degli oggetti spaziali (***URSA***)

Or. en

Emendamento 1872
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registro dell'Unione ***degli oggetti*** spaziali ***(URSO)***	Registro dell'Unione ***delle attività*** spaziali

Or. en

Emendamento 1873
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia istituisce il registro dell'Unione ***degli oggetti*** spaziali (***URSO***) ***ai fini della registrazione di***:	1. L'Agenzia istituisce ***e gestisce*** il registro dell'Unione ***delle attività*** spaziali (***URSA***)***. Le attività spaziali seguenti sono incluse nell'URSA***:

Or. en

Emendamento 1874
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia istituisce il registro dell'Unione ***degli oggetti*** spaziali (***URSO***) ai fini della registrazione ***di***:	1. L'Agenzia istituisce il registro dell'Unione ***delle attività*** spaziali (***URSA***) ai fini della registrazione ***delle attività spaziali condotte da***:

Or. en

Emendamento 1875
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia istituisce il registro dell'Unione degli oggetti spaziali (URSO) ai fini della registrazione di:	1. L'Agenzia istituisce il registro dell'Unione degli oggetti spaziali (URSO)***, che sarà pubblico e gratuito,*** ai fini della registrazione di:

Or. fr

Emendamento 1876
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia istituisce il registro dell'Unione ***degli oggetti*** spaziali (***URSO***) ai fini della registrazione di:	1. L'Agenzia istituisce il registro dell'Unione ***delle attività*** spaziali (***URSA***) ai fini della registrazione di:

Or. en

Motivazione

Ridenominazione consequenziale URSO → URSA.

Emendamento 1877
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) operatori spaziali ***dell'Unione*** autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e notificati all'Agenzia dalle autorità competenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7;	a) operatori spaziali autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e notificati all'Agenzia dalle autorità competenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7;

Or. en

Emendamento 1878
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) operatori spaziali dell'Unione autorizzati a norma dell'articolo 6***, paragrafo 1, e notificati all'Agenzia dalle autorità competenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7***;	a) ***attività spaziali degli*** operatori spaziali dell'Unione autorizzati ***dalle autorità nazionali competenti*** a norma dell'articolo 6 ***del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 1879
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) operatori spaziali dell'Unione ***incaricati dell'esecuzione o del funzionamento della rispettiva componente del programma dell'Unione***, sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2;	b) operatori spaziali dell'Unione ***che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione***, sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1880
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) operatori spaziali dell'Unione ***incaricati dell'esecuzione o del funzionamento della rispettiva componente del programma dell'Unione,*** sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione ***a norma*** dell'articolo ***12, paragrafo 2***;	b) ***attività spaziali di risorse di proprietà dell'Unione gestite da*** operatori spaziali dell'Unione sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione ***ai sensi*** dell'articolo 6 ***del presente regolamento, nonché oggetti spaziali dei rispettivi programmi dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 1881
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) attività non governative di operatori spaziali dell'Unione autorizzati dalle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1882
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) operatori spaziali di paesi terzi per i quali ***è stata adottata*** una decisione di registrazione a norma dell'articolo 17***, paragrafo 1***;	c) ***attività spaziali di*** operatori spaziali di paesi terzi per i quali ***la Commissione ha adottato*** una decisione di registrazione a norma dell'articolo 17 ***del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 1883
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) operatori spaziali di ***paesi terzi*** per i quali ***è stata adottata*** una decisione di registrazione a norma dell'articolo 17***, paragrafo 1***;	c) operatori spaziali di ***un paese terzo*** per i quali ***l'Agenzia ha adottato*** una decisione di registrazione a norma dell'articolo 17;

Or. en

Motivazione

Consequenziale: l'Agenzia adotta direttamente la decisione di registrazione di un paese terzo; il riferimento a una decisione della Commissione è soppresso.

Emendamento 1884
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) organizzazioni internazionali registrate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1885
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 –lettera d
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) organizzazioni internazionali registrate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.	d) organizzazioni internazionali registrate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1***, conformemente agli articoli 107 e 108***.

Or. en

Emendamento 1886
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) organizzazioni internazionali registrate a norma dell'articolo 18***,*** ***paragrafo 1***.	d) organizzazioni internazionali registrate a norma dell'articolo 18 ***del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1887
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia redige, aggiorna e pubblica sul sito web dell'***URSO*** gli elenchi consolidati di tutti i fornitori di servizi spaziali di cui al paragrafo 1.	2. L'Agenzia redige, aggiorna e pubblica sul sito web dell'***URSA*** gli elenchi consolidati di tutti i fornitori di servizi ***e oggetti*** spaziali di cui al paragrafo 1 ***accessibili alle autorità nazionali competenti e alle terze parti da esse designate***.

Or. en

Emendamento 1888
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia redige, aggiorna e pubblica sul sito web dell'***URSO*** gli elenchi consolidati di tutti i fornitori di servizi spaziali di cui al paragrafo 1.	2. L'Agenzia redige, aggiorna e pubblica sul sito web dell'***URSA*** gli elenchi consolidati di tutti i fornitori di servizi spaziali di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1889
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'Agenzia assicura l'interoperabilità di URSO con i registri nazionali e con i registri internazionali previsti dalle convenzioni ONU e dall'ITU; in nessun caso la registrazione in URSO comporta oneri duplicati per gli operatori.

Or. en

Emendamento 1890
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1891
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1892
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.	3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati. ***Per ciascun operatore registrato, l'URSO mette a disposizione del pubblico informazioni sugli obiettivi della missione in questione e sulla sua durata.***

Or. fr

Emendamento 1893
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.	3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati ***basati su open source e fornire dati pubblici, aperti e con accesso libero***.

Or. en

Emendamento 1894

Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.	3. L'URSO deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati***, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea***.

Or. ro

Motivazione

Considerando l'esistenza di termini tecnici specifici, chiunque sia interessato ad attività connesse allo spazio dovrebbe poter accedere alle informazioni in qualsiasi lingua di sua scelta.

Emendamento 1895
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'***URSO*** deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.	3. L'***URSA*** deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.

Or. en

Emendamento 1896
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'***URSO*** deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.	3. L'***URSA*** deve disporre di un inventario e di una piattaforma centralizzati.

Or. en

Emendamento 1897
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione garantisce l'interoperabilità dell'URSA con i registri nazionali esistenti al fine di evitare la duplicazione dei compiti di registrazione.

Or. en

Emendamento 1898
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Certificato elettronico ***("e-certificate")***	Certificato elettronico

Or. en

Emendamento 1899
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una volta completata la registrazione nell'***URSO***, l'Agenzia rilascia e ***consegna*** un certificato elettronico ("e-	1. Una volta completata la registrazione nell'***URSA***, l'Agenzia rilascia e ***gestisce*** un certificato elettronico ("e-

certificate") ***ai fornitori di servizi*** spaziali***, fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni***.

certificate") ***agli operatori*** spaziali***.***

Tale certificato elettronico è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, in considerazione delle norme già esistenti e in stretta collaborazione con gli esperti degli Stati membri, dell'industria, della ricerca e dell'istruzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1900
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una volta completata la registrazione nell'URSO, l'Agenzia rilascia e consegna un certificato elettronico ("e-certificate") ai fornitori di servizi spaziali***, fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni***.	1. Una volta completata la registrazione nell'URSO, l'Agenzia rilascia e consegna un certificato elettronico ("e-certificate") ai fornitori di servizi spaziali.

Or. en

Emendamento 1901
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una volta completata la registrazione nell'***URSO***, l'Agenzia rilascia e consegna un certificato elettronico ("e-certificate") ai fornitori di servizi spaziali,	1. Una volta completata la registrazione nell'***URSA***, l'Agenzia rilascia e consegna un certificato elettronico ("e-certificate") ai fornitori di servizi spaziali,

fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni.	fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni.

Or. en

Emendamento 1902
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una volta completata la registrazione nell'***URSO***, l'Agenzia rilascia e consegna un certificato elettronico ("e-certificate") ai fornitori di servizi spaziali, fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni.	1. Una volta completata la registrazione nell'***URSA***, l'Agenzia rilascia e consegna un certificato elettronico ("e-certificate") ai fornitori di servizi spaziali, fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni.

Or. en

Emendamento 1903
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una volta completata la registrazione nell'URSO, l'Agenzia rilascia e consegna un certificato elettronico ***("e-certificate") ai fornitori di servizi*** spaziali, fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni.	1. Una volta completata la registrazione nell'URSO, l'Agenzia rilascia ***immediatamente*** e consegna un certificato elettronico ***agli operatori*** spaziali, fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni.

Or. en

Emendamento 1904

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il certificato elettronico ***di cui al paragrafo 1 individua la missione o*** le ***missioni spaziali*** e ***l'oggetto o*** gli oggetti spaziali che ***hanno generato*** i dati spaziali o che ***hanno consentito*** la fornitura di servizi spaziali ***e attesta*** la conformità ***di tali oggetti spaziali*** alle prescrizioni del presente regolamento.	2. Il certificato elettronico individua le attività e gli oggetti spaziali che ***generano*** i dati spaziali o che ***consentono*** la fornitura di servizi spaziali***. La registrazione nell'URSA e il possesso di un certificato elettronico valido attestano*** la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1905
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I contratti dei fornitori di servizi spaziali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c) e d), per la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione sono accompagnati dal certificato elettronico di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1906
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Le informazioni seguenti sono trasmesse dalle autorità competenti, per quanto riguarda gli operatori spaziali dell'Unione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e direttamente dagli operatori spaziali di paesi terzi e da organizzazioni internazionali, al fine di consentire all'Agenzia di rilasciare e generare il*** certificato elettronico ***di cui al paragrafo 1:***	4. ***Nel*** certificato elettronico ***sono indicati i dati di contatto del titolare del certificato, le attività svolte e l'oggetto spaziale utilizzato.***

Or. en

Emendamento 1907
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le informazioni ***seguenti sono trasmesse dalle autorità competenti, per quanto riguarda gli operatori spaziali dell'Unione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e direttamente dagli operatori spaziali di paesi terzi e da organizzazioni internazionali, al fine di consentire all'Agenzia di rilasciare e generare*** il certificato elettronico di cui al paragrafo 1***:***	4. ***Nel certificato elettronico sono indicati i dati di contatto del titolare del certificato, le attività svolte e l'oggetto spaziale utilizzato. Tutte*** le ***altre*** informazioni ***che*** il certificato elettronico ***deve contenere sono stabilite nell'atto di esecuzione*** di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 1908
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dettagli relativi al fornitore di servizi spaziali interessato, quali nome, indirizzo fisico, indirizzo internet, Stato membro o, se del caso, paese terzo di stabilimento e autorizzazione, nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, della autorità di sorveglianza del paese terzo in questione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1909
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dettagli relativi al fornitore di servizi spaziali interessato, quali nome, indirizzo fisico, indirizzo internet, Stato membro o, se del caso, paese terzo di stabilimento e autorizzazione, nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, della autorità di sorveglianza del paese terzo in questione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1910
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dettagli relativi al fornitore di servizi spaziali interessato***, quali nome, indirizzo fisico, indirizzo internet, Stato membro o, se del caso, paese terzo di stabilimento e autorizzazione, nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, della autorità di sorveglianza del paese terzo in questione***;	a) dettagli relativi al fornitore di servizi spaziali interessato;

Or. en

Emendamento 1911
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dettagli relativi al fornitore di servizi spaziali interessato, ***quali*** nome, indirizzo ***fisico***, indirizzo ***internet***, Stato membro o, se del caso, paese terzo di stabilimento e autorizzazione, nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, della autorità di sorveglianza del paese terzo in questione;	a) dettagli relativi al fornitore di servizi spaziali interessato, ***tra cui*** nome, indirizzo ***postale***, ***numero di telefono,*** indirizzo ***di posta elettronica***, Stato membro o, se del caso, paese terzo di stabilimento e autorizzazione, nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, della autorità di sorveglianza del paese terzo in questione;

Or. en

Emendamento 1912
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) informazioni dettagliate in merito al tipo di servizi spaziali effettuati, con	***soppresso***

indicazione dello Stato membro o degli Stati membri o dei paesi terzi in cui sono erogati;

Or. en

Emendamento 1913
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) informazioni dettagliate in merito al tipo di servizi spaziali effettuati, con indicazione dello Stato membro o degli Stati membri o dei paesi terzi in cui sono erogati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1914
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) informazioni dettagliate in merito al tipo di servizi spaziali effettuati, con indicazione dello Stato membro o degli Stati membri o dei paesi terzi in cui sono erogati;	b) informazioni dettagliate in merito al tipo di servizi spaziali effettuati, con indicazione dello Stato membro o degli Stati membri o dei paesi terzi in cui sono erogati***, nonché del periodo in cui i servizi devono essere forniti***;

Or. ro

Emendamento 1915

András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dettagli tecnici in merito all'oggetto spaziale gestito o lanciato e alla rispettiva missione spaziale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1916
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dettagli tecnici in merito all'oggetto spaziale gestito o lanciato e alla rispettiva missione spaziale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1917
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dettagli tecnici in merito all'oggetto spaziale gestito o lanciato e alla rispettiva missione spaziale.	c) dettagli tecnici in merito all'oggetto spaziale gestito o lanciato e alla rispettiva missione spaziale***, compreso il periodo di gestione***.

Or. ro

Motivazione

È normale che il periodo di gestione di ogni oggetto spaziale sia noto in modo che le missioni possano essere organizzate in modo efficiente.

Emendamento 1918
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini della richiesta di elaborazione di norme di cui all'articolo 104, il certificato elettronico di cui al paragrafo 1 deve soddisfare le prescrizioni seguenti:	***soppresso***
a) il certificato elettronico stabilisce che un determinato dato spaziale è generato mediante l'uso di una missione spaziale e di un oggetto spaziale chiaramente identificati;	
b) per i dati di osservazione, il certificato elettronico consente il tracciamento del flusso di dati spaziali, dalla sua generazione da un determinato oggetto spaziale fino all'integrazione nel primo servizio spaziale che utilizza tali dati spaziali;	
c) il certificato elettronico si basa su algoritmi per accertare l'integrità dei dati spaziali nel corso dell'intera integrazione nei servizi successivi.	

Or. en

Emendamento 1919
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Ai fini della richiesta di elaborazione di norme di cui all'articolo 104,*** il certificato elettronico ***di cui al paragrafo 1*** deve soddisfare le prescrizioni seguenti:	5. Il certificato elettronico deve soddisfare le prescrizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1920
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il certificato elettronico stabilisce che un determinato dato spaziale è generato mediante l'uso di una missione spaziale e di un oggetto spaziale chiaramente identificati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1921
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) il certificato elettronico stabilisce che un determinato dato spaziale è generato mediante l'uso di ***una missione*** spaziale e di un oggetto spaziale chiaramente identificati;	a) il certificato elettronico stabilisce che un determinato dato spaziale è generato mediante l'uso di ***un'attività*** spaziale e di un oggetto spaziale chiaramente identificati;

Or. en

Emendamento 1922
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per i dati di osservazione, il certificato elettronico consente il tracciamento del flusso di dati spaziali, dalla sua generazione da un determinato oggetto spaziale fino all'integrazione nel primo servizio spaziale che utilizza tali dati spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1923
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il certificato elettronico si basa su algoritmi per accertare l'integrità dei dati spaziali nel corso dell'intera integrazione nei servizi successivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1924
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il certificato elettronico ***si basa su algoritmi*** per accertare l'integrità dei dati spaziali nel corso dell'intera integrazione nei servizi successivi.	c) il certificato elettronico ***prevede garanzie tecniche*** per accertare l'integrità dei dati spaziali nel corso dell'intera integrazione nei servizi successivi.

Or. en

Emendamento 1925
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini della generazione del certificato elettronico di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può chiedere, se del caso, assistenza tecnica alle autorità competenti e agli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali in relazione a uno qualsiasi degli elementi di cui al paragrafo 5.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1926
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fornitura di servizi e dati spaziali nell'Unione	Fornitura di servizi e dati spaziali nell'Unione ***e prescrizioni per i fornitori primari***

Or. en

Emendamento 1927
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni,*** i fornitori di servizi spaziali che forniscono servizi o dati spaziali nell'Unione per la prima volta devono essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.	1. I fornitori di servizi spaziali che forniscono servizi o dati spaziali nell'Unione per la prima volta devono essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 1928
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni,*** i fornitori di servizi spaziali che forniscono servizi o dati spaziali nell'Unione ***per la prima volta*** devono essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.	1. I fornitori di servizi spaziali che forniscono servizi o dati spaziali nell'Unione devono essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1929
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, i fornitori di servizi spaziali che forniscono servizi o dati spaziali nell'Unione per la prima volta devono essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.	1. Fatta eccezione per i fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni, i fornitori di servizi spaziali che forniscono servizi o dati spaziali nell'Unione per la prima volta devono essere ***registrati nell'URSA e*** in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1930
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora ricevano segnalazioni o reclami in merito a potenziali irregolarità, i fornitori primari di dati spaziali avvertono i propri fornitori e contattano in parallelo l'Agenzia o l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 1931
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di irregolarità, i fornitori primari di dati spaziali avvertono i propri fornitori e contattano immediatamente l'Agenzia o l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 1932
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'URSA.

Or. en

Emendamento 1933
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 27	***soppresso***
Prescrizioni per i fornitori primari di dati spaziali	
1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'URSO.	
2. Qualora ricevano segnalazioni o reclami in merito a potenziali irregolarità, i fornitori primari di dati spaziali avvertono i propri fornitori e contattano in parallelo l'Agenzia o l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.	

Or. en

Emendamento 1934
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 27
Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 27	***soppresso***
Prescrizioni per i fornitori primari di dati spaziali	
1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'URSO.	
2. Qualora ricevano segnalazioni o reclami in merito a potenziali irregolarità, i fornitori primari di dati spaziali avvertono i propri fornitori e contattano in parallelo l'Agenzia o l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.	

Or. en

Emendamento 1935
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'URSO.	1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'URSO ***o lanciati prima dell'entrata in vigore del presente atto***.

Or. en

Emendamento 1936
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'***URSO***.	1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'***URSA***.

Or. en

Emendamento 1937
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione	1. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione

soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'***URSO***.	soltanto se tali dati sono stati generati da oggetti spaziali registrati nell'***URSA***.

Or. en

Emendamento 1938
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora ricevano segnalazioni o reclami in merito a potenziali irregolarità, i fornitori primari di dati spaziali avvertono i propri fornitori e contattano in parallelo l'Agenzia ***o*** l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.	2. Qualora ricevano segnalazioni o reclami in merito a potenziali irregolarità, i fornitori primari di dati spaziali avvertono i propri fornitori e contattano in parallelo l'Agenzia ***e*** l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Or. fr

Emendamento 1939
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità ***pubblica che agisca in qualità di autorità*** competente***,*** responsabile ***delle attività di autorizzazione e*** vigilanza in relazione agli operatori spaziali dell'Unione***, così come di qualsiasi*** attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.	1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità competente responsabile***:***
	a) della vigilanza ***continua*** in relazione agli operatori spaziali dell'Unione ***autorizzati ai sensi dell'articolo 6 e che sono stabiliti o svolgono attività spaziali***

nel territorio di tale Stato membro;

b) delle attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.

Le autorità nazionali competenti non rilasciano autorizzazioni EUSA.

Or. en

Motivazione

Chiarire il ruolo delle autorità nazionali competenti nell'ambito del sistema EUSA: esse continuano a occuparsi della supervisione continua degli operatori dell'Unione sul loro territorio, ma la funzione di autorizzazione è stata trasferita all'Agenzia. Ciò preserva la capacità di vigilanza nazionale per l'elemento della "presenza locale" dell'applicazione (ispezioni, interventi urgenti), eliminando nel contempo la duplicazione con il ruolo centrale di autorizzazione dell'Agenzia.

Emendamento 1940
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità pubblica che agisca in qualità di autorità competente, responsabile delle attività di autorizzazione e vigilanza in relazione agli operatori spaziali dell'Unione, così come di qualsiasi attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.	1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità pubblica che agisca in qualità di autorità competente, responsabile ***dell'attuazione e del coordinamento della politica spaziale dello Stato membro,*** delle attività di autorizzazione e vigilanza in relazione agli operatori spaziali dell'Unione, così come di qualsiasi attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1941
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce ***un'***autorità ***pubblica*** che ***agisca*** in qualità di autorità ***competente***, ***responsabile*** delle attività di autorizzazione e vigilanza in relazione agli operatori spaziali dell'Unione, così come di qualsiasi attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.	1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce ***una o più*** autorità ***pubbliche*** che ***agiscano*** in qualità di autorità ***competenti***, ***responsabili*** delle attività di autorizzazione e vigilanza in relazione agli operatori spaziali dell'Unione, così come di qualsiasi attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1942
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità pubblica che agisca in qualità di autorità competente, responsabile delle attività di autorizzazione e vigilanza in relazione ***agli operatori*** spaziali dell'Unione, così come di qualsiasi attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.	1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un'autorità pubblica che agisca in qualità di autorità ***nazionale*** competente, responsabile delle attività di autorizzazione e vigilanza in relazione ***alle attività*** spaziali dell'Unione, così come di qualsiasi attività di vigilanza del mercato necessaria per salvaguardare l'uso dei dati spaziali in conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1943
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri stabiliscono i compiti di tali autorità e le designano come punto di contatto unico per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti nonché con la Commissione e l'Agenzia.

Or. en

Emendamento 1944
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dell'indipendenza, delle competenze, delle risorse finanziarie e umane, della capacità operativa e dei poteri necessari per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1945
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità ***nazionali*** competenti

dell'indipendenza, delle competenze, delle risorse finanziarie e umane, della capacità operativa e dei poteri necessari per ***svolgere le*** funzioni ***di cui al paragrafo 1***.	dispongano dell'indipendenza, delle competenze, delle risorse finanziarie e umane, della capacità operativa e dei poteri necessari per ***l'esercizio delle loro*** funzioni ***ai sensi del presente regolamento.***
	2 bis. Le autorità nazionali competenti riferiscono all'Agenzia in merito ai risultati delle rispettive attività di vigilanza almeno su base annuale e senza indugio in caso di incidente significativo o di potenziale non conformità da parte di un operatore spaziale dell'Unione autorizzato.
	L'Agenzia può emanare orientamenti destinati alle autorità nazionali competenti sulle prassi di vigilanza e sull'applicazione uniforme del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I requisiti in materia di risorse e poteri per le autorità nazionali competenti sono calibrati in funzione del loro ruolo di vigilanza riveduto. Il regolamento non le obbliga più a mantenere la piena capacità di autorizzazione; lo scenario di riferimento delle risorse è adeguato alla vigilanza e all'applicazione a livello locale.

Emendamento 1946
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dell'indipendenza, delle competenze, delle risorse finanziarie e umane, della capacità operativa e dei poteri necessari per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dell'indipendenza, delle competenze, delle risorse finanziarie e umane, della capacità operativa e dei poteri necessari per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1.
	A tal fine, gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti garantiscano al loro personale condizioni di lavoro dignitose, sicure ed eque,

compreso un carico di lavoro adeguato, un livello adeguato di retribuzione, il rispetto dei diritti sociali applicabili e l'accesso alla formazione continua. Tali condizioni devono garantire l'effettiva indipendenza, stabilità e qualità dei compiti svolti dalle autorità competenti.

Or. fr

Emendamento 1947
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dell'indipendenza, delle competenze, delle risorse finanziarie e umane, della capacità operativa e dei poteri necessari ***per svolgere le*** funzioni ***di cui al paragrafo 1***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità ***nazionali*** competenti dispongano dell'indipendenza, delle competenze, delle risorse finanziarie e umane, della capacità operativa e dei poteri necessari per ***l'esercizio delle loro*** funzioni ***e dei loro compiti stabiliti nel presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1948
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono agire congiuntamente per attribuire le responsabilità di autorizzazione e supervisione connesse a un'attività

	spaziale. L'attribuzione delle responsabilità è stabilita in un accordo tra gli Stati membri interessati. Tale accordo è notificato alla Commissione e ai richiedenti.

Or. en

Emendamento 1949
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti ***vigilano sulle*** attività ***spaziali svolte dagli operatori spaziali dell'Unione***, e in particolare:	1. Le autorità competenti ***riferiscono alla Commissione, su sua richiesta, in merito alle principali*** attività ***di vigilanza in relazione all'applicazione del presente regolamento***, e in particolare:

Or. en

Emendamento 1950
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti vigilano sulle attività spaziali svolte dagli operatori spaziali dell'Unione, e in particolare:	1. Le autorità ***nazionali*** competenti vigilano sulle attività spaziali svolte dagli operatori spaziali dell'Unione ***come previsto dal presente regolamento***, e in particolare:

Or. en

Emendamento 1951

Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***controllano*** l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento;	a) ***monitorano e attuano*** l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1952
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***controllano*** l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento;	a) ***monitorano e attuano*** l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1953
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolgono indagini;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1954
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolgono indagini;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1955
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) svolgono indagini;	b) ***effettuano audit e*** svolgono indagini;

Or. en

Emendamento 1956
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tengono registrazioni interne delle violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1957
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tengono registrazioni interne delle violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1958
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tengono registrazioni interne delle violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1959
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) cooperano con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di garantire la coerenza in tutta l'Unione nell'applicazione del presente regolamento;	d) cooperano con ***la Commissione e*** le autorità competenti di altri Stati membri al fine di garantire la coerenza in tutta l'Unione nell'applicazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1960
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) cooperano con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di garantire la coerenza in tutta l'Unione nell'applicazione del presente regolamento;	d) cooperano con le autorità ***nazionali*** competenti di altri Stati membri al fine di garantire la coerenza in tutta l'Unione nell'applicazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1961
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) effettuano audit;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1962
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) effettuano audit;	f) effettuano audit ***e svolgono indagini***;

Or. en

Emendamento 1963
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) richiedono a un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali di effettuare valutazioni tecniche conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1964
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) richiedono a un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali di effettuare valutazioni tecniche conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);	g) richiedono a un organismo tecnico qualificato ***indipendente*** per le attività spaziali di effettuare valutazioni tecniche conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

Or. ro

Motivazione

L'indipendenza degli esperti che intervengono nelle varie fasi o nei vari stadi precedenti il lancio di oggetti spaziali è essenziale per il corretto svolgimento delle attività.

Emendamento 1965

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riesaminano, nel contesto dei compiti di sorveglianza, l'applicazione del principio di proporzionalità da parte degli operatori spaziali dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1966
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera i
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) riferiscono alla Commissione in merito alle principali attività di vigilanza in relazione all'applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1967
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) riferiscono alla Commissione in merito alle principali attività di vigilanza	***soppresso***

in relazione all'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1968
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono una vigilanza adeguata degli operatori spaziali dell'Unione che attuano programmi spaziali nazionali, rispettando la separazione dei ruoli e l'assenza di conflitti di interesse.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1969
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza, di indagine***,*** ***correttivi*** e ***sanzionatori*** necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 29.	1. Le autorità competenti dispongono***,*** ***conformemente alla legislazione nazionale,*** di tutti i necessari poteri di vigilanza, di indagine e ***di applicazione delle norme*** necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1970
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza, di indagine***,*** ***correttivi*** e ***sanzionatori*** necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ***di cui all'articolo 29***.	1. Le autorità competenti dispongono***,*** ***conformemente alla legislazione nazionale,*** di tutti i necessari poteri di vigilanza, di indagine e ***di applicazione delle norme*** necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ***ai sensi del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1971
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza in relazione al titolo IV, capo II, le autorità competenti assicurano il coordinamento con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 responsabili dei compiti di vigilanza previsti da tale direttiva.	***soppresso***
Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti il potere di delegare attività e compiti di vigilanza pertinenti per quanto riguarda il titolo IV, capo II, del presente regolamento alle autorità competenti istituite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555.	
I compiti di vigilanza ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 di cui al primo e	

al secondo comma sono esercitati in modo da preservare pienamente l'integrità dei poteri di vigilanza di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Data la soppressione della lex specialis per la resilienza informatica, questa parte non viene più utilizzata.

Emendamento 1972
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti dispongono quanto meno dei poteri di indagine seguenti:	3. Le autorità competenti dispongono***, conformemente alla legislazione nazionale,*** quanto meno dei poteri di indagine seguenti:

Or. en

Emendamento 1973
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) richiedere la prova dell'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e gli elementi di prova sottostanti;

Or. en

Emendamento 1974
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) esigere la ***trasmissione*** di tutti i dati e i documenti necessari;	a) esigere la ***fornitura*** di tutti i dati e i documenti necessari ***per l'esecuzione dei compiti dell'autorità nazionale competente***;

Or. en

Emendamento 1975
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) esigere la trasmissione di tutti i dati e i documenti necessari;	a) esigere la trasmissione di tutti i dati e i documenti necessari, ***fatte salve le garanzie di cui all'articolo 115***;

Or. en

Emendamento 1976
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***ottenere accesso*** a locali, terreni e mezzi di trasporto, ***compresi qualsiasi attrezzatura e mezzo di trattamento di***	b) ***effettuare ispezioni in loco ed extra loco e, a tal fine, accedere*** a locali, terreni e mezzi di trasporto, ***in modo tale da avere***

dati;	***accesso a documenti e altri dati in qualsiasi formato***;

Or. en

Emendamento 1977
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ottenere accesso a locali, terreni e mezzi di trasporto***, compresi qualsiasi attrezzatura e mezzo di trattamento di dati***;	b) ottenere accesso a locali, terreni e mezzi di trasporto;

Or. en

Emendamento 1978
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) riesaminare le valutazioni tecniche effettuate da organismi tecnici qualificati per le attività spaziali a norma dell'articolo 8;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1979

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) effettuare ispezioni in loco ed extra loco, compreso lo svolgimento di audit.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1980
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora l'operatore spaziale o la persona preposta ad autorizzare l'accesso ai locali, al terreno o all'installazione non sia raggiungibile o neghi l'accesso, l'autorità competente può ottenere l'accesso a tali locali, terreni o installazioni solo previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui si trovano i locali, il terreno o l'installazione. L'autorità giudiziaria agisce rapidamente e, se del caso, autorizza l'ispezione con o senza preavviso all'operatore spaziale interessato.
	L'autorizzazione specifica l'indirizzo dei locali da visitare, il nome e la funzione dei funzionari autorizzati a effettuare l'ispezione e gli orari in cui sono autorizzati a presentarsi.
	I funzionari dell'autorità competente autorizzata ad effettuare l'ispezione non possono iniziare l'ispezione prima che sia stata concessa l'autorizzazione di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri

provvedono affinché il diritto nazionale preveda garanzie procedurali adeguate per gli operatori spaziali interessati, compreso il diritto di ricorso contro le decisioni di rilascio dell'autorizzazione giudiziarie.

Or. en

Motivazione

Un obbligo di mandato giudiziario per l'accesso alle ispezioni nel caso in cui l'operatore o il proprietario del sito non sia raggiungibile o rifiuti l'accesso fornisce una protezione adeguata del processo, consentendo nel contempo un'applicazione efficace. Ciò rispecchia l'approccio di altri quadri di applicazione dell'UE (concorrenza, protezione dei dati) e impedisce agli operatori di eludere le ispezioni semplicemente perché non sono disponibili.

Emendamento 1981
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando le autorità competenti effettuano ispezioni, i funzionari autorizzati a effettuare le ispezioni hanno la facoltà di:	***soppresso***
a) accedere a qualsiasi locale, terreno e mezzo di trasporto dei rispettivi operatori spaziali dell'Unione;	
b) esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all'operatore spaziale dell'Unione oggetto dell'ispezione, nonché eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti;	
c) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore spaziale dell'Unione oggetto dell'ispezione	

chiarimenti in merito ai fatti e ai documenti che rientrano nell'oggetto dell'ispezione e registrare le risposte;

d) apporre sigilli ai locali, ai libri o ai documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.

Or. en

Emendamento 1982
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando le autorità competenti effettuano ispezioni, i funzionari autorizzati a effettuare le ispezioni hanno la facoltà di:	***soppresso***
a) accedere a qualsiasi locale, terreno e mezzo di trasporto dei rispettivi operatori spaziali dell'Unione;	
b) esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all'operatore spaziale dell'Unione oggetto dell'ispezione, nonché eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti;	
c) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore spaziale dell'Unione oggetto dell'ispezione chiarimenti in merito ai fatti e ai documenti che rientrano nell'oggetto dell'ispezione e registrare le risposte;	
d) apporre sigilli ai locali, ai libri o ai documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro	

espletamento.

Or. en

Emendamento 1983
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all'operatore spaziale dell'Unione oggetto dell'ispezione, nonché eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti;	b) esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all'operatore spaziale dell'Unione oggetto dell'ispezione, nonché eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti***, fatte salve le garanzie di cui all'articolo 115***;

Or. en

Emendamento 1984
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all'operatore spaziale dell'Unione oggetto dell'ispezione, nonché eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1985
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti devono disporre quanto meno dei poteri correttivi seguenti:	***soppresso***
a) emettere avvertimenti in merito a presunte violazioni delle prescrizioni del presente regolamento;	
b) ordinare agli operatori spaziali dell'Unione di cessare una condotta che le autorità competenti ritengono contraria alle prescrizioni del presente regolamento;	
c) imporre agli operatori spaziali dell'Unione di garantire la conformità secondo le modalità e i termini stabiliti dalle autorità competenti;	
d) imporre agli operatori spaziali dell'Unione di porre rimedio alle carenze individuate dalle autorità competenti in relazione all'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento, anche applicando misure correttive per le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento;	
e) designare, per un periodo determinato, un responsabile del monitoraggio incaricato di sorvegliare il processo di messa in conformità del comportamento degli operatori spaziali dell'Unione per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.	

Or. en

Motivazione

I poteri correttivi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, sono sostituiti dai poteri di esecuzione consolidati di cui agli articoli da 54 a 56, che si applicano a tutti gli operatori soggetti alla vigilanza da parte dell'Agenzia. Il mantenimento di elenchi paralleli di poteri correttivi sia nell'articolo 30 che negli articoli da 54 a 56 creerebbe sovrapposizioni e potenziali incoerenze.

Emendamento 1986
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti devono disporre quanto meno dei poteri ***correttivi*** seguenti:	5. Le autorità ***nazionali*** competenti devono disporre***, conformemente alla legislazione nazionale,*** quanto meno dei poteri ***di esecuzione*** seguenti:

Or. en

Emendamento 1987
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ordinare agli operatori spaziali dell'Unione di cessare ***una*** condotta che ***le autorità competenti ritengono contraria alle prescrizioni del*** presente regolamento;	b) ordinare agli operatori spaziali dell'Unione di cessare ***qualsiasi*** condotta ***che viola*** il presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1988
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 –lettera d
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) imporre agli operatori spaziali dell'Unione ***di porre rimedio alle carenze individuate dalle autorità competenti in relazione all'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento, anche applicando misure correttive per le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento;***	d) imporre ***misure correttive*** agli operatori spaziali dell'Unione ***che non pongono fine alla non conformità.***

Or. en

Emendamento 1989
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***imporre agli operatori spaziali*** dell'Unione ***di porre rimedio alle carenze individuate dalle autorità competenti in relazione all'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento, anche applicando misure correttive per le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento***;	d) ***adottare misure adeguate quanto un operatore spaziale*** dell'Unione ***non pone fine a una situazione di non conformità***;

Or. en

Emendamento 1990
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera e
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) designare, per un periodo determinato, un responsabile del monitoraggio incaricato di sorvegliare il processo di messa in conformità del comportamento degli operatori spaziali dell'Unione per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1991
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) designare, per un periodo determinato, un responsabile del monitoraggio incaricato di sorvegliare il processo di messa in conformità del comportamento degli operatori spaziali dell'Unione per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1992
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) revocare o chiedere a un organo amministrativo o giudiziario competente di ordinare la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività spaziali.

	La sospensione temporanea imposta a norma della lettera b) è applicata fino a quando l'operatore spaziale dell'Unione in questione non adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio ai problemi individuati dall'autorità competente o per conformarsi pienamente a tutte le misure prescritte dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 1993
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti devono disporre quanto meno dei poteri sanzionatori seguenti:	***soppresso***
a) imporre o chiedere a un organo amministrativo o giudiziario competente di imporre una sanzione pecuniaria amministrativa per inosservanza, oppure una sanzione amministrativa per una violazione delle prescrizioni del presente regolamento;	
b) sospendere temporaneamente l'autorizzazione o chiederne la sospensione, totale o parziale, a un organo amministrativo o giudiziario competente;	
c) revocare l'autorizzazione a svolgere attività spaziali quando un operatore spaziale dell'Unione non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione o quando un operatore spaziale dell'Unione rientra in una situazione in cui, a norma del diritto nazionale, l'autorizzazione deve essere revocata.	
La sospensione temporanea imposta a norma della lettera b) è applicata fino a	

quando l'operatore spaziale dell'Unione in questione non adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio ai problemi individuati dall'autorità competente o per conformarsi pienamente a tutte le misure prescritte dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Consequenziale: i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30, paragrafo 6, sono consolidati nel quadro riveduto delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 31, che fornisce una struttura dissuasiva coerente e armonizzata a livello dell'UE.

Emendamento 1994
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti devono disporre quanto meno dei poteri sanzionatori seguenti:	***soppresso***
a) imporre o chiedere a un organo amministrativo o giudiziario competente di imporre una sanzione pecuniaria amministrativa per inosservanza, oppure una sanzione amministrativa per una violazione delle prescrizioni del presente regolamento;	
b) sospendere temporaneamente l'autorizzazione o chiederne la sospensione, totale o parziale, a un organo amministrativo o giudiziario competente;	
c) revocare l'autorizzazione a svolgere attività spaziali quando un operatore spaziale dell'Unione non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione o quando un operatore spaziale dell'Unione rientra in	

una situazione in cui, a norma del diritto nazionale, l'autorizzazione deve essere revocata.

La sospensione temporanea imposta a norma della lettera b) è applicata fino a quando l'operatore spaziale dell'Unione in questione non adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio ai problemi individuati dall'autorità competente o per conformarsi pienamente a tutte le misure prescritte dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 1995
András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti devono disporre quanto meno dei poteri sanzionatori seguenti:	***soppresso***
a) imporre o chiedere a un organo amministrativo o giudiziario competente di imporre una sanzione pecuniaria amministrativa per inosservanza, oppure una sanzione amministrativa per una violazione delle prescrizioni del presente regolamento;	
b) sospendere temporaneamente l'autorizzazione o chiederne la sospensione, totale o parziale, a un organo amministrativo o giudiziario competente;	
c) revocare l'autorizzazione a svolgere attività spaziali quando un operatore spaziale dell'Unione non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione o quando un	

operatore spaziale dell'Unione rientra in una situazione in cui, a norma del diritto nazionale, l'autorizzazione deve essere revocata.

La sospensione temporanea imposta a norma della lettera b) è applicata fino a quando l'operatore spaziale dell'Unione in questione non adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio ai problemi individuati dall'autorità competente o per conformarsi pienamente a tutte le misure prescritte dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 1996
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le autorità competenti possono, di loro iniziativa, decidere di imporre misure provvisorie agli operatori spaziali dell'Unione, in particolare in caso di urgenza, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1997
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. Le ***autorità competenti possono, di loro iniziativa, decidere di imporre*** misure ***provvisorie agli operatori spaziali dell'Unione, in particolare in caso di urgenza, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento***.	7. Le misure ***di vigilanza devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, e tenere conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso***.

Or. en

Emendamento 1998
András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 7 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori spaziali dell'Unione abbiano il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di qualsiasi decisione che imponga sanzioni amministrative o la sospensione o la revoca di un'autorizzazione e che tale decisione sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 1999
András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono	***soppresso***

prevedere per legge che le autorità competenti dispongano di ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7. L'esercizio di tali poteri non deve pregiudicare l'attuazione efficace del presente capo.

Or. en

Emendamento 2000
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri ***possono prevedere per legge*** che le autorità competenti ***dispongano di ulteriori*** poteri ***rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7. L'esercizio di tali poteri non deve pregiudicare l'attuazione efficace del presente capo***.	8. Gli Stati membri ***provvedono a*** che le autorità ***nazionali*** competenti ***diano esecuzione ai propri*** poteri ***nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori spaziali dell'Unione abbiano il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di qualsiasi decisione che imponga sanzioni amministrative o la sospensione o la revoca di un'autorizzazione e che tale decisione sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale***.

Or. en

Emendamento 2001
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono prevedere	8. Gli Stati membri possono prevedere

per legge che le autorità competenti dispongano di ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7. L'esercizio di tali poteri non deve pregiudicare l'attuazione efficace del presente capo.	per legge che le autorità competenti dispongano di ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7. L'esercizio di tali poteri non deve pregiudicare l'attuazione efficace del presente capo ***e deve rispettare le garanzie di cui all'articolo 115***.

Or. en

Emendamento 2002
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***stabiliscono norme in materia di*** sanzioni ***da irrogare*** in caso di violazione del presente regolamento. ***Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, tali disposizioni, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.***	1. ***Fatto salvo il paragrafo 1,*** gli Stati membri ***garantiscono che le proprie autorità competenti abbiano il potere di imporre*** sanzioni ***amministrative*** in caso di violazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Risolve il problema dovuto al fatto che il testo della Commissione avrebbe prodotto 27 diversi regimi sanzionatori nazionali con livelli di deterrenza divergenti. Un quadro comune dell'UE in materia di sanzioni pecuniarie, applicabile tramite le autorità nazionali competenti agli operatori soggetti a vigilanza nazionale, offre pari deterrenza in tutto il mercato unico.

Emendamento 2003
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento***. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive***. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, tali disposizioni, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.	1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, tali disposizioni, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.

Or. en

Emendamento 2004
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento***. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive***. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, tali disposizioni, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.	1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, tali disposizioni, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.

Or. en

Emendamento 2005
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione***,*** ***senza ritardo,*** tali disposizioni, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.	1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano ***immediatamente*** alla Commissione tali disposizioni, così come eventuali modifiche successive che incidono sulle stesse.

Or. en

Emendamento 2006
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le infrazioni che consistono:
	a) nello svolgimento di un'operazione di lancio senza un'autorizzazione valida richiesta a norma dell'articolo 6, oppure
	b) nell'ostruzione o nell'impedimento di un'ispezione effettuata a norma dell'articolo 30 sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria massima di almeno:
	i) 200 000 EUR per le persone fisiche;
	ii) l'1 % del fatturato totale annuo a livello mondiale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente.

Or. en

Motivazione

La definizione di specifiche categorie di infrazione (operare senza autorizzazione; ostacolare un'ispezione) con poteri sanzionatori obbligatori si colma il divario di deterrenza per i comportamenti di non conformità più motivati dal punto di vista commerciale: operare illegalmente per evitare i costi di conformità.

Emendamento 2007
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione che ne derivano sarà considerato una violazione e potranno essere applicate misure correttive e sanzioni.

Or. en

Emendamento 2008
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora una violazione di cui al paragrafo 1 bis abbia per oggetto o per effetto di compromettere gli interessi di sicurezza o di difesa di uno Stato membro o dell'Unione o il rispetto da parte di uno Stato membro o dell'Unione dei suoi obblighi internazionali, la sanzione amministrativa pecuniaria massima è pari ad almeno il doppio degli importi di cui al paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

L'aumento del massimale delle sanzioni pecuniarie qualora un'infrazione metta a repentaglio gli interessi di sicurezza o di difesa riflette la particolare gravità della non conformità nel settore spaziale sensibile alla sicurezza. La sanzione pecuniaria elevata costituisce un deterrente proporzionato al rischio.

Emendamento 2009
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Nel determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ciascun singolo caso, sono tenuti debitamente in considerazione:
	a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
	b) il carattere doloso o colposo della violazione;
	c) qualsiasi misura adottata dall'operatore per attenuare il danno causato;
	d) il grado di cooperazione con l'autorità competente.

Or. en

Motivazione

L'elenco dei criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie (natura, gravità, durata, beneficio ottenuto ecc.) garantisce la certezza del diritto e assicura un'applicazione coerente in tutte le autorità competenti degli Stati membri. I criteri riflettono quelli applicabili alle sanzioni dell'Agenzia di cui all'articolo 56.

Emendamento 2010
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel determinare la sanzione amministrativa e il livello della sanzione pecuniaria amministrativa, le autorità competenti tengono conto di tutte le	***soppresso***

circostanze, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione e la persistenza dei danni da essa causati;

b) le violazioni precedentemente commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) il danno materiale o immateriale causato dalla violazione o mediante la stessa, comprese perdite finanziarie o economiche ed effetti negativi su altri servizi, nonché i criteri rilevanti per l'impatto di una violazione, quali il numero di utilizzatori interessati, o l'entità della perdita subita da terzi a causa della violazione;

d) la condotta intenzionale o la negligenza da parte dell'autore della violazione;

e) le misure adottate dall'operatore spaziale dell'Unione per prevenire o attenuare il danno;

f) il livello di cooperazione con le autorità competenti e gli eventuali ostacoli alle ispezioni, agli audit o ad altre attività di monitoraggio delle autorità competenti a seguito della scoperta della violazione;

g) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

h) la necessità che le sanzioni pecuniarie amministrative abbiano un effetto deterrente.

Or. en

Emendamento 2011
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel determinare la sanzione	***soppresso***

amministrativa e il livello della sanzione pecuniaria amministrativa, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione e la persistenza dei danni da essa causati;

b) le violazioni precedentemente commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) il danno materiale o immateriale causato dalla violazione o mediante la stessa, comprese perdite finanziarie o economiche ed effetti negativi su altri servizi, nonché i criteri rilevanti per l'impatto di una violazione, quali il numero di utilizzatori interessati, o l'entità della perdita subita da terzi a causa della violazione;

d) la condotta intenzionale o la negligenza da parte dell'autore della violazione;

e) le misure adottate dall'operatore spaziale dell'Unione per prevenire o attenuare il danno;

f) il livello di cooperazione con le autorità competenti e gli eventuali ostacoli alle ispezioni, agli audit o ad altre attività di monitoraggio delle autorità competenti a seguito della scoperta della violazione;

g) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

h) la necessità che le sanzioni pecuniarie amministrative abbiano un effetto deterrente.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è superflua: i criteri di determinazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 31, paragrafo 2, sono sostituiti dai criteri consolidati di cui all'articolo 31, paragrafo 1 quater.

Emendamento 2012
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel determinare la sanzione amministrativa e il livello della sanzione pecuniaria amministrativa, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze, tra cui, se del caso:	***soppresso***
a) la gravità e la durata della violazione e la persistenza dei danni da essa causati;	
b) le violazioni precedentemente commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;	
c) il danno materiale o immateriale causato dalla violazione o mediante la stessa, comprese perdite finanziarie o economiche ed effetti negativi su altri servizi, nonché i criteri rilevanti per l'impatto di una violazione, quali il numero di utilizzatori interessati, o l'entità della perdita subita da terzi a causa della violazione;	
d) la condotta intenzionale o la negligenza da parte dell'autore della violazione;	
e) le misure adottate dall'operatore spaziale dell'Unione per prevenire o attenuare il danno;	
f) il livello di cooperazione con le autorità competenti e gli eventuali ostacoli alle ispezioni, agli audit o ad altre attività di monitoraggio delle autorità competenti a seguito della scoperta della violazione;	
g) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;	
h) la necessità che le sanzioni pecuniarie amministrative abbiano un effetto deterrente.	

Or. en

Emendamento 2013
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***l'entità dei*** profitti realizzati o ***delle*** perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;	g) profitti realizzati o perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

Or. en

Emendamento 2014
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti illustrano la motivazione che giustifica le loro misure di applicazione delle norme.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è superflua: l'obbligo di motivare le misure di esecuzione è un principio generale del diritto amministrativo dell'UE applicabile senza che sia necessario ribadirlo in ciascun regolamento settoriale.

Emendamento 2015
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti illustrano la motivazione che giustifica le loro misure di applicazione delle norme.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2016
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti illustrano la motivazione che giustifica le loro misure di applicazione delle norme.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2017
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le misure di vigilanza devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, e tenere conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso. Prima di adottare una misura di vigilanza, le autorità competenti informano gli operatori spaziali dell'Unione in merito alle loro constatazioni preliminari e concedono agli operatori spaziali	***soppresso***

dell'Unione un periodo di tempo ragionevole per formulare osservazioni.

Or. en

Emendamento 2018
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le misure di vigilanza devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, e tenere conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso. Prima di adottare una misura di vigilanza, le autorità competenti informano gli operatori spaziali dell'Unione in merito alle loro constatazioni preliminari e concedono agli operatori spaziali dell'Unione un periodo di tempo ragionevole per formulare osservazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2019
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le misure di vigilanza devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, e tenere conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso. Prima di adottare una misura di vigilanza, le autorità competenti informano gli operatori spaziali dell'Unione in merito alle loro constatazioni preliminari e	***soppresso***

concedono agli operatori spaziali dell'Unione un periodo di tempo ragionevole per formulare osservazioni.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è superflua: i requisiti di proporzionalità e di preavviso sono disciplinati dai principi generali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 quater, e dai principi standard del procedimento amministrativo dell'UE.

Emendamento 2020
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le misure di vigilanza devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, e tenere conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso. Prima di adottare una misura di vigilanza, le autorità competenti informano gli operatori spaziali dell'Unione in merito alle loro constatazioni preliminari e concedono agli operatori spaziali dell'Unione un periodo di ***tempo ragionevole*** per formulare osservazioni.	4. Le misure di vigilanza devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, e tenere conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso. Prima di adottare una misura di vigilanza, le autorità competenti informano gli operatori spaziali dell'Unione in merito alle loro constatazioni preliminari e concedono agli operatori spaziali dell'Unione un periodo di ***30 giorni lavorativi*** per formulare osservazioni.

Or. en

Emendamento 2021
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono	***soppresso***

affinché le autorità competenti abbiano il potere di portare direttamente le violazioni del presente regolamento dinanzi a un organo giudiziario e abbiano il diritto di partecipare, a pieno titolo, a tutti i tipi di procedimenti giudiziari relativi all'applicazione delle norme del presente regolamento, anche presentando ricorsi.

Or. en

Emendamento 2022
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di portare direttamente le violazioni del presente regolamento dinanzi a un organo giudiziario e abbiano il diritto di partecipare, a pieno titolo, a tutti i tipi di procedimenti giudiziari relativi all'applicazione delle norme del presente regolamento, anche presentando ricorsi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La disposizione relativa all'esecuzione diretta da parte dell'organo giudiziario è integrata nel diritto generale di richiedere il controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Agenzia e dell'autorità competente ai sensi del capo sull'esecuzione riveduto.

Emendamento 2023
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di portare direttamente le violazioni del presente regolamento dinanzi a un organo giudiziario e abbiano il diritto di partecipare, a pieno titolo, a tutti i tipi di procedimenti giudiziari relativi all'applicazione delle norme del presente regolamento, anche presentando ricorsi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2024
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), provvedono affinché gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali siano designati, valutati e monitorati ***dalle*** autorità ***pubbliche*** e siano notificati alla Commissione, conformemente all'articolo 33.	1. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), provvedono affinché gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali siano designati, valutati e monitorati ***da un'***autorità ***competente*** e siano notificati alla Commissione, conformemente all'articolo 33.

Or. en

Emendamento 2025
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità ***pubblica*** di cui al paragrafo 1:	3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità ***competente*** di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 2026
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sia organizzata e operi in modo che non sorgano conflitti di interesse con le attività di valutazione tecnica svolte dagli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali;	a) sia organizzata e operi in modo che non sorgano conflitti di interesse con le attività di valutazione tecnica svolte dagli organismi tecnici qualificati ***indipendenti*** per le attività spaziali;

Or. ro

Motivazione

L'indipendenza degli esperti che intervengono nelle varie fasi o nei vari stadi precedenti il lancio di oggetti spaziali è essenziale per il corretto svolgimento delle rispettive attività.

Emendamento 2027
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) disponga di ***un numero sufficiente di membri del personale per lo svolgimento*** dei suoi compiti.	c) disponga di ***adeguate competenze, risorse finanziarie e umane, capacità operative e poteri necessari per lo svolgimento*** dei suoi compiti ***a norma del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 2028
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 33	***soppresso***
Procedura di notifica	
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli organismi tecnici qualificati designati per le attività spaziali stabilite sul loro territorio. Ai fini di tale notifica, utilizzano il sistema di gestione delle informazioni NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).	
2. Soltanto gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 35 possono essere notificati dallo Stato membro alla Commissione.	
3. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:	
a) i dettagli completi delle attività di valutazione tecnica svolte in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento, qualsiasi modulo di valutazione rilevante, che indichi quali processi, servizi o prodotti sono trattati in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;	
b) qualsiasi attestazione rilevante della competenza.	
4. Qualora una notifica non sia basata sul certificato di accreditamento di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), gli Stati membri forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri elementi di prova attestanti la competenza dell'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali e fanno in modo che tale organismo sia monitorato regolarmente e continui a soddisfare le prescrizioni	

dell'articolo 35.

5. Un organismo può svolgere attività in qualità di organismo tecnico qualificato per attività spaziali soltanto se la Commissione o uno Stato membro non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data della notifica, se include il certificato di accreditamento di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), o entro tre mesi dalla data di notifica, se include le prove documentali di cui all'articolo 34, paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

La procedura di notifica dell'organismo tecnico qualificato è soppressa a seguito della designazione dell'ESA come unico organismo tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 8. Non vi sono più molteplici organismi tecnici nazionali qualificati da notificare.

Emendamento 2029
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di notifica	Procedura di notifica ***degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali***

Or. en

Emendamento 2030
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti*** gli organismi tecnici qualificati designati ***per le attività spaziali stabilite sul loro territorio. Ai fini di tale notifica,*** utilizzano il sistema di gestione delle informazioni NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).	1. ***Al fine di notificare*** gli organismi tecnici ***nazionali*** qualificati ***alla Commissione, gli Stati membri*** utilizzano il sistema di gestione delle informazioni NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Or. en

Emendamento 2031
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Soltanto gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 35 ***possono essere*** notificati dallo Stato membro alla Commissione.	2. Soltanto gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 35 ***sono*** notificati dallo Stato membro alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2032
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora una notifica non sia basata sul certificato di accreditamento di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), gli Stati membri forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri	***soppresso***

elementi di prova attestanti la competenza dell'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali e fanno in modo che tale organismo sia monitorato regolarmente e continui a soddisfare le prescrizioni dell'articolo 35.	

Or. en

Emendamento 2033
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un organismo può svolgere attività in qualità di organismo tecnico qualificato per attività spaziali soltanto se la Commissione o uno Stato membro non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data della notifica, se include il certificato di accreditamento di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), o entro tre mesi dalla data di notifica, se include le prove documentali di cui all'articolo 34, paragrafo 6.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2034
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale: non sono più necessarie disposizioni applicabili agli organismi tecnici qualificati designati dagli Stati membri.

Emendamento 2035
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora intenda effettuare valutazioni tecniche in relazione a una o più questioni contemplate dal titolo IV, capi da I a V, un soggetto presenta una domanda all'autorità competente di cui all'articolo 32 nello Stato membro in cui è stabilito al fine di ottenere la designazione di organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.	1. Qualora intenda effettuare valutazioni tecniche in relazione a una o più questioni contemplate dal titolo IV, capi da I a V, un soggetto presenta una domanda all'autorità competente di cui all'articolo 32 nello Stato membro in cui è stabilito al fine di ottenere la designazione di organismo tecnico qualificato per le attività spaziali***, per il periodo richiesto***.

Or. ro

Emendamento 2036
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora intenda effettuare valutazioni tecniche in relazione a una o più questioni contemplate dal titolo IV, capi da I a V, un soggetto presenta una domanda all'autorità competente di cui all'articolo 32 nello Stato membro in cui è stabilito al fine di ottenere la designazione di organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.	1. Qualora intenda effettuare valutazioni tecniche in relazione a una o più questioni contemplate dal titolo IV, capi da I a V, un soggetto presenta una domanda all'autorità competente ***pertinente*** di cui all'articolo 32 nello Stato membro in cui è stabilito al fine di ottenere la designazione di organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.

Or. en

Emendamento 2037
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nello svolgimento dei loro compiti di autorizzazione e vigilanza di cui all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti tengono debitamente conto delle valutazioni tecniche svolte dagli organismi e dalle autorità di cui al paragrafo 2 e assicurano la convergenza in materia di vigilanza con le autorità di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555.	***soppresso***
Gli Stati membri attuano uno stretto coordinamento attraverso meccanismi e protocolli tra tali autorità e le autorità competenti designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.	

Or. en

Emendamento 2038
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nello svolgimento dei loro compiti di autorizzazione e vigilanza di cui all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità	***soppresso***

competenti tengono debitamente conto delle valutazioni tecniche svolte dagli organismi e dalle autorità di cui al paragrafo 2 e assicurano la convergenza in materia di vigilanza con le autorità di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555.

Or. en

Emendamento 2039
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri attuano uno stretto coordinamento attraverso meccanismi e protocolli tra tali autorità e le autorità competenti designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2040
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I soggetti di cui al paragrafo 1 indicano per quali*** materie di cui al titolo IV***, capi da I a V, presentano la*** domanda ***per diventare*** un organismo tecnico qualificato ***per le attività spaziali e:***	5. ***La domanda indica le*** materie di cui al titolo IV ***rispetto alle quali è necessaria una designazione. Tale*** domanda ***è corredata da una descrizione delle attività di valutazione tecnica da svolgere e da un certificato di***

accreditamento, se presente, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesta che un organismo tecnico qualificato ***nazionale adempie agli obblighi di cui all'articolo 35.***

Sono aggiunti documenti validi relativi alla designazione esistente dell'organismo tecnico qualificato richiedente ai sensi di qualsiasi altra normativa di armonizzazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2041
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – parte introduttiva
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I soggetti di cui al paragrafo 1 indicano per quali materie di cui al titolo IV, capi da I a V, presentano la domanda per diventare un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali ***e:***	5. I soggetti di cui al paragrafo 1 indicano ***e dimostrano con il necessario certificato di accreditamento*** per quali materie di cui al titolo IV, capi da I a V, presentano la domanda per diventare un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali***.***

Or. en

Emendamento 2042
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) forniscono una descrizione di tutte le attività di valutazione tecnica da svolgere;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2043
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) forniscono una descrizione di tutte le attività di valutazione tecnica da svolgere;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2044
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) forniscono una descrizione di tutte le attività di valutazione tecnica da svolgere;	a) forniscono una descrizione di tutte le attività di valutazione tecnica da svolgere ***e precisano il periodo per il quale la domanda di autorizzazione è presentata***;

Or. ro

Motivazione

Occorre definire un calendario chiaro per tutte le attività spaziali affinché ciascuna di esse possa essere organizzata in modo efficiente.

Emendamento 2045
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicano eventuali certificati di accreditamento, se esistenti, rilasciati da un organismo nazionale di accreditamento, che attestino che il rispettivo organismo soddisfa le prescrizioni dell'articolo 35;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2046
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicano eventuali certificati di accreditamento, se esistenti, rilasciati da un organismo nazionale di accreditamento, che attestino che il rispettivo organismo soddisfa le prescrizioni dell'articolo 35;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2047
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) indicano, se del caso, un documento valido che comprovi la designazione del richiedente in veste di organismo notificato a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2048
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) indicano, se del caso, un documento valido che comprovi la designazione del richiedente in veste di organismo notificato a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2049
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) indicano, se del caso, un documento valido che comprovi la designazione del	c) indicano, se del caso, un documento valido che comprovi la designazione del

richiedente in veste di organismo notificato a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.	richiedente in veste di organismo notificato a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione***, compreso il periodo di autorizzazione***.

Or. ro

Motivazione

Occorre stabilire un calendario chiaro per tutte le attività spaziali e le attività propedeutiche al lancio nello spazio affinché ciascuna di esse possa essere organizzata in modo efficiente.

Emendamento 2050
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora non sia in grado di fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 5***, lettera b)***, il richiedente fornisce all'autorità di cui all'articolo 32 tutte le prove documentali che consentono a tale autorità di effettuare verifiche o svolgere un monitoraggio periodico al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 35.	6. Qualora non sia in grado di fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 5, il richiedente fornisce all'autorità di cui all'articolo 32 tutte le prove documentali che consentono a tale autorità di effettuare verifiche o svolgere un monitoraggio periodico al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 35.

Or. en

Emendamento 2051
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Qualora non sia in grado di fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 5***, lettera b)***, il richiedente fornisce all'autorità di cui all'articolo 32 tutte le prove documentali che consentono a tale autorità di effettuare verifiche o svolgere un monitoraggio periodico al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 35.	6. Qualora non sia in grado di fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 5, il richiedente fornisce all'autorità di cui all'articolo 32 tutte le prove documentali che consentono a tale autorità di effettuare verifiche o svolgere un monitoraggio periodico al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 35.

Or. en

Emendamento 2052
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, l'autorità di cui all'articolo 32 adotta una decisione positiva in merito alla domanda. La decisione è notificata all'organismo tecnico, alle autorità competenti dello Stato membro interessato e alla Commissione.	8. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5 ***e all'articolo 35***, l'autorità di cui all'articolo 32 adotta una decisione positiva in merito alla domanda. La decisione è notificata ***senza indugio*** all'organismo tecnico, alle autorità competenti dello Stato membro interessato e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2053
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 35
Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 35	***soppresso***
Prescrizioni per gli organismi tecnici	

qualificati per le attività spaziali

1. Gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali devono ottemperare alle prescrizioni dell'allegato IX, punto 1.

2. Qualora svolga attività di valutazione tecnica in relazione al titolo IV, capo III, l'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali deve soddisfare, oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, anche le prescrizioni dell'allegato IX, punto 2.

3. Gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali che svolgono attività di valutazione tecnica in relazione al titolo IV, capi I e V, devono essere enti pubblici.

4.

Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che subappalti compiti relativi alla valutazione tecnica ne informa l'autorità di cui all'articolo 32 e garantisce che il suo subappaltatore soddisfi le prescrizioni dei paragrafi 1 e 2.

Gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali tengono a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 32 tutti i documenti relativi alla valutazione delle qualifiche del subappaltatore e al lavoro svolto da quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 2054
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali devono ottemperare alle prescrizioni dell'allegato IX, punto 1.	1. Gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali devono ottemperare alle prescrizioni dell'allegato IX, punto 1.
	Se l'organismo tecnico qualificato è l'Agenzia spaziale europea ed è riconosciuto a norma dell'articolo 108,

tali requisiti si applicano mutatis mutandis, tenendo conto del suo quadro istituzionale.

Or. en

Motivazione

A titolo di deroga, l'ESA, in quanto organizzazione internazionale, è esonerata dall'obbligo di stabilimento previsto dal diritto nazionale di cui all'allegato IX, punto 1.1. Essa soddisfa i requisiti sostanziali di competenza e indipendenza, ma non attraverso l'incorporazione nel diritto nazionale. La deroga è necessaria e non compromette l'indipendenza o l'imparzialità della valutazione.

Emendamento 2055
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali devono ottemperare alle prescrizioni dell'allegato IX, punto 1.	1. Gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali ***sono stabiliti in uno Stato membro e*** devono ottemperare alle prescrizioni dell'allegato IX, punto 1.

Or. en

Emendamento 2056
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora svolga attività di valutazione tecnica in relazione al titolo IV, capo III, l'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali deve	2. Qualora svolga attività di valutazione tecnica in relazione al titolo IV, capo III, l'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali deve

soddisfare, oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, anche le prescrizioni dell'allegato IX, punto 2.	soddisfare, oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***, anche le prescrizioni dell'allegato IX, punto 2.

Or. en

Emendamento 2057
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 36	***soppresso***
Numeri di identificazione	
La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo tecnico qualificato per le attività spaziali e rende pubblico l'elenco degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'Unione, i loro numeri di identificazione e le materie di cui al titolo IV per le quali sono stati notificati.	

Or. en

Motivazione

Il sistema di assegnazione del numero di identificazione per gli organismi tecnici qualificati è soppresso: esiste un solo organismo tecnico qualificato (l'ESA)

Emendamento 2058
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo tecnico qualificato per le attività spaziali e rende pubblico l'elenco degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali	La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo tecnico qualificato per le attività spaziali e rende pubblico***, attraverso un portale web di facile consultazione,*** l'elenco degli

nell'Unione, i loro numeri di identificazione e le materie di cui al titolo IV per le quali sono stati notificati.	organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'Unione, i loro numeri di identificazione***, i dati di contatto*** e le materie di cui al titolo IV per le quali sono stati notificati.

Or. en

Emendamento 2059
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di cui all'articolo 32 limita, sospende o ritira, a seconda dei casi, la notifica di un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che non soddisfi più le prescrizioni dell'articolo 35 o non adempie i suoi obblighi. Tale autorità informa la Commissione e gli altri Stati membri di conseguenza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Consequenziale: la limitazione/sospensione/revoca da parte dell'autorità nazionale della notifica dell'organismo tecnico qualificato è soppressa in quanto non esiste più un sistema nazionale di notifica.

Emendamento 2060
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, o qualora un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali stabilito nel territorio di uno Stato	2. In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, o qualora un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali stabilito nel territorio di uno Stato

membro abbia cessato la sua attività, tale Stato membro adotta le misure appropriate per trasferire i fascicoli di tale organismo tecnico qualificato per le attività spaziali a un altro organismo tecnico qualificato per le attività spaziali o, qualora ciò non sia possibile, all'Agenzia o all'organizzazione internazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera ***b***).	membro abbia cessato la sua attività, tale Stato membro adotta le misure appropriate per trasferire i fascicoli di tale organismo tecnico qualificato per le attività spaziali a un altro organismo tecnico qualificato per le attività spaziali o, qualora ciò non sia possibile, all'Agenzia o all'organizzazione internazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera ***c***).

Or. en

Emendamento 2061
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 38	***soppresso***
Ricorso contro le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali	
Gli Stati membri assicurano che le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali possano essere oggetto di ricorso.	

Or. en

Motivazione

Consequenziale: il ricorso contro le decisioni degli organismi tecnici qualificati designati a livello nazionale è soppresso nell'ambito della soppressione del sistema nazionale di designazione.

Emendamento 2062
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 38
Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 38	***soppresso***
Ricorso contro le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali	
Gli Stati membri assicurano che le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali possano essere oggetto di ricorso.	

Or. en

Emendamento 2063
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 38	***soppresso***
Ricorso contro le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali	
Gli Stati membri assicurano che le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali possano essere oggetto di ricorso.	

Or. en

Emendamento 2064
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali possano essere oggetto di ricorso.	Gli Stati membri assicurano che le decisioni degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali possano essere oggetto di ricorso***, conformemente alle disposizioni giuridiche in vigore ed entro i termini stabiliti nelle presenti disposizioni***.

Or. ro

Emendamento 2065
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Coordinamento degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali	***Sostegno agli*** organismi tecnici qualificati per le attività spaziali

Or. en

Emendamento 2066
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Coordinamento ***degli organismi tecnici qualificati per le*** attività ***spaziali***	Coordinamento ***delle*** attività ***di valutazione tecnica***

Or. en

Motivazione

Riflette l'architettura riveduta: la Commissione e l'Agenzia coordinano il lavoro di valutazione tecnica in tutto il sistema.

Emendamento 2067
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***consente*** un coordinamento adeguato ***degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'Unione, anche istituendo gruppi settoriali di organismi tecnici qualificati per le attività*** spaziali.	La Commissione ***e l'Agenzia garantiscono*** un coordinamento adeguato ***ai fini delle valutazioni tecniche ai sensi del presente regolamento tra l'organismo tecnico qualificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, le agenzie*** spaziali ***nazionali o gli organismi tecnici pubblici che assistono l'organismo tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 bis***.

Or. en

Motivazione

La Commissione e l'Agenzia assicurano il coordinamento tra l'ESA in qualità di organismo tecnico qualificato e le autorità nazionali competenti ai fini delle valutazioni tecniche. Ciò fornisce l'interfaccia tra la valutazione centralizzata dell'ESA e la struttura di vigilanza nazionale, garantendo flussi di informazioni in entrambe le direzioni.

Emendamento 2068
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***consente un coordinamento adeguato*** degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'Unione, anche istituendo gruppi settoriali di organismi tecnici qualificati per le attività spaziali.	La Commissione ***fornisce sostegno alle attività*** degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'Unione, anche istituendo gruppi settoriali di organismi tecnici qualificati per le attività spaziali.

Or. en

Emendamento 2069

Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Agenzia spaziale europea (ESA) è invitata a partecipare ai pertinenti gruppi settoriali e alle reti di esperti che sostengono l'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2070
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia svolge i compiti seguenti in relazione alle prescrizioni dei titoli da II a VI del presente regolamento:	1. ***l'Agenzia è responsabile della realizzazione tecnica, operativa e amministrativa della politica spaziale dell'Unione. Garantisce un'attuazione coerente in linea con gli obiettivi fissati, fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione in materia di definizione delle politiche spaziali. A tale scopo,*** l'Agenzia svolge i compiti seguenti in relazione alle prescrizioni dei titoli da II a VI del presente regolamento:

Or. fr

Emendamento 2071
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia svolge i compiti seguenti in relazione ***alle prescrizioni dei titoli da II a VI del*** presente regolamento:	1. L'Agenzia svolge i compiti seguenti in relazione ***al*** presente regolamento:

Or. en

Emendamento 2072
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi;	a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi ***e garantisce che l'accesso ai dati e la loro manipolazione sia conforme alla legislazione applicabile***; ***stabilisce nuovi protocolli per l'integrazione dei dati SSA provenienti da fornitori industriali europei certificati nei sistemi pubblici di traffico in orbita e nei meccanismi di allarme per eventi di grande interesse;***

Or. en

Emendamento 2073
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi***;***	a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi***, al fine di consentire alla Commissione di promuovere la convergenza degli approcci in materia di vigilanza e di stabilire la conformità ai sensi dell'articolo 43.***

Or. en

Emendamento 2074
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi;	a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi***, al fine di consentire alla Commissione di promuovere la convergenza degli approcci in materia di vigilanza e di stabilire la conformità ai sensi dell'articolo 43***;

Or. en

Emendamento 2075
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli*** operatori spaziali dell'Unione ***che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi***;	a) ***rilascia autorizzazioni dell'EUSA*** agli operatori spaziali dell'Unione ***ai sensi degli articoli 6 e 7 e registra le pertinenti attività spaziali autorizzate nell'URSA***;

Or. en

Motivazione

Il compito principale dell'Agenzia è ora il rilascio diretto delle autorizzazioni dell'EUSA e la registrazione degli operatori autorizzati nell'URSA. In base al testo della Commissione, l'Agenzia ha svolto i lavori preparatori e ha presentato una proposta alla Commissione; la disposizione riveduta rende l'Agenzia il decisore, coerentemente con i modelli standard di agenzia dell'UE (AESA, EMA) e con i requisiti di efficienza del sistema dello sportello unico dell'EUSA.

Emendamento 2076
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi;	a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori ***spaziali*** di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 2077

András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione ***e alla vigilanza continua*** degli operatori di paesi terzi;	a) effettua le valutazioni tecniche che consentono alla Commissione di adottare decisioni in merito all'autorizzazione e alla vigilanza continua degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione degli operatori di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 2078
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***su richiesta, effettua le valutazioni tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)***;	b) ***rilascia le autorizzazioni dell'EUSA, anche per i soggetti cui è stata affidata l'esecuzione o la gestione di beni di proprietà dell'Unione, ai sensi degli articoli 6, 7 e 11***;

Or. en

Motivazione

Le autorizzazioni dell'EUSA comprendono gli operatori cui sono affidati beni di proprietà dell'Unione (operatori dei programmi dell'Unione). Tutte le autorizzazioni, sia per gli operatori commerciali che per i gestori dei programmi dell'Unione, passano attraverso lo stesso processo guidato dall'Agenzia, eliminando il percorso decisionale parallelo della Commissione mantenuto dal testo della Commissione per i beni dell'Unione.

Emendamento 2079
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***su richiesta,*** effettua le valutazioni tecniche ***di cui*** all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);	b) effettua le valutazioni tecniche ***quando è designata come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali conformemente*** all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);

Or. en

Emendamento 2080
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) su richiesta, effettua le valutazioni tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera ***c***);	b) su richiesta, effettua le valutazioni tecniche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera ***b***);

Or. en

Emendamento 2081
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***sulla base di una decisione della Commissione, procede alla registrazione degli*** operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali***,*** conformemente ***all'articolo*** 17 e	c) ***si coordina con l'Agenzia spaziale europea in riferimento alle valutazioni tecniche condotte ai sensi dell'articolo 8, tiene debitamente conto dei pareri tecnici dell'ESA, registra*** gli operatori spaziali di

all'articolo 18***;***	paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ***nell'URSA*** conformemente ***agli articoli*** 17 e 18 ***e vigila su tali operatori su base continuativa.***

Or. en

Motivazione

Coordinamento con l'ESA per le valutazioni tecniche, tenendo conto dei pareri tecnici dell'ESA, registrazione degli operatori di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali: il ruolo di coordinamento dell'Agenzia con l'ESA è esplicito, garantendo che il processo decisionale giuridico dell'Agenzia e le competenze tecniche dell'ESA funzionino come un sistema coerente piuttosto che come binari paralleli.

Emendamento 2082
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sulla base di una decisione della Commissione, procede alla registrazione degli operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, conformemente ***all'articolo*** 17 e ***all'articolo*** 18;	c) sulla base di una decisione della Commissione, procede alla registrazione ***nell'URSA*** degli operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, conformemente ***agli articoli*** 17 e 18;

Or. en

Emendamento 2083
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) istituisce e gestisce l'***URSO***,	d) istituisce e gestisce l'***URSA***,

conformemente all'articolo 24;	conformemente all'articolo 24;

Or. en

Emendamento 2084
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) istituisce e gestisce l'***URSO***, conformemente all'articolo 24;	d) istituisce e gestisce l'***URSA***, conformemente all'articolo 24;

Or. en

Emendamento 2085
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) istituisce e gestisce l'***URSO***, conformemente all'articolo 24;	d) istituisce e gestisce l'***URSA***, conformemente all'articolo 24;

Or. en

Emendamento 2086
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) rilasciare i certificati elettronici di cui all'articolo 25***, paragrafo 1***;	e) rilascia il certificato elettronico di cui all'articolo 25 ***a tutti gli operatori registrati nell'URSA***;

Or. en

Motivazione

L'Agenzia rilascia certificati elettronici a tutti gli operatori registrati nell'URSA — operatori dell'Unione (tramite l'EUSA) e operatori di paesi terzi (tramite la registrazione nell'URSA).

Emendamento 2087
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) rilascia il certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1;	e) rilascia ***e gestisce*** il certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 2088
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) gestisce la registrazione nell'***URSO*** ovvero la sospensione o la revoca della registrazione, conformemente all'articolo 22;	f) gestisce la registrazione nell'***URSA*** ovvero la sospensione o la revoca della registrazione, conformemente all'articolo 22;

Or. en

Emendamento 2089
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*

f) gestisce la registrazione nell'***URSO*** ovvero la sospensione o la revoca della registrazione, conformemente all'articolo 22;	f) gestisce la registrazione nell'***URSA*** ovvero la sospensione o la revoca della registrazione, conformemente all'articolo 22;

Or. en

Emendamento 2090
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) gestisce la registrazione nell'***URSO*** ***ovvero*** la sospensione o la revoca ***della*** registrazione, conformemente all'articolo 22;	f) gestisce la registrazione nell'***URSA*** ***e*** la sospensione o la revoca ***di tale*** registrazione, conformemente all'articolo 22;

Or. en

Emendamento 2091
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) istituisce e gestisce la banca dati dell'elenco dei contatti dell'Unione per gli avvisi di eventi di grande interesse, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2092
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) garantire l'aggiornamento periodico e l'accuratezza delle informazioni inserite, definire procedure chiare per la raccolta e la verifica dei dati, nonché l'accesso ad essi, e stabilire misure efficaci di sicurezza e riservatezza per proteggere tali dati;

Or. ro

Motivazione

Le informazioni necessarie per le attività spaziali incluse nei documenti devono essere aggiornate periodicamente, garantendo nel contempo la sicurezza di tutti i dati conformemente alle disposizioni pertinenti.

Emendamento 2093
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2094
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressa in quanto la lex specialis per il ciberspazio viene totalmente soppressa.

Emendamento 2095
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2096
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni,	***soppresso***

conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma;

Or. en

Emendamento 2097
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione in merito ***all'applicazione della gestione semplificata dei rischi*** nell'Unione ***e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente*** all'articolo ***79, paragrafo 3, primo comma***;	h) riferisce alla Commissione in merito ***alla sicurezza e ai rischi ambientali e assiste le autorità nazionali competenti con le competenze attribuite ai sensi del regolamento (UE) [riferimento al regolamento relativo al controllo degli investimenti esteri*** nell'Unione ***da aggiungere in seguito alla sua adozione] e la Commissione nelle procedure di cui*** all'articolo ***95.***

Or. en

Emendamento 2098
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione ***in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma***;	h) riferisce alla Commissione in merito ***alla sicurezza e ai rischi ambientali e propone misure di mitigazione***;

Or. en

Emendamento 2099
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione ***in merito all'applicazione della gestione semplificata dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma;***	h) riferisce alla Commissione in merito ***alla sicurezza e ai rischi ambientali e propone misure di mitigazione.***

Or. en

Emendamento 2100
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) riferisce alla Commissione in merito all'applicazione della gestione ***semplificata*** dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma;	h) riferisce alla Commissione in merito all'applicazione della gestione ***assistita*** dei rischi nell'Unione e presenta adeguate raccomandazioni, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, primo comma;

Or. fr

Emendamento 2101
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) coordina le attività della rete dell'Unione per la resilienza spaziale (EUSRN) istituita a norma dell'articolo	***soppresso***

94, paragrafo 1, e assicura il segretariato di tale rete;

Or. en

Motivazione

Soppressa in quanto l'intera lex specialis è soppressa.

Emendamento 2102
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) coordina le attività della rete dell'Unione per la resilienza spaziale (EUSRN) istituita a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, e assicura il segretariato di tale rete;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2103
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) collabora, se del caso, con altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione, qualora le attività di tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione riguardino aspetti tecnici relativi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali e allo sviluppo nel settore della ricerca spaziale, o altre questioni rilevanti, quali l'uso dell'intelligenza

artificiale nel quadro di attività spaziali;

Or. fr

Emendamento 2104
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera j
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) contribuisce all'istituzione e al mantenimento in essere del quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione, conformemente alle disposizioni del titolo VI, capo II;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2105
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) contribuisce all'istituzione e al mantenimento in essere del quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione, conformemente alle disposizioni del titolo VI, capo II;	***soppresso***

Or. en